

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "CasaTua"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa incluso Glossario e Condizioni di assicurazione e nella Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio - All Risks, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria, Assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Incendio All Risks: danni materiali e diretti alle cose assicurate;
- ✓ Sezione Furto: danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Furto;
- ✓ Sezione Responsabilità civile: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alle coperture:
 - ✓ Responsabilità Civile della famiglia
 - ✓ Responsabilità Civile della proprietà
 - ✓ Responsabilità Civile della Conduzione
- ✓ Sezione Tutela Giudiziaria: oneri relativi all'assistenza giudiziale e stragiudiziale in relazione alla gestione dei locali di abitazione assicurati;
- ✓ Sezione Assistenza: prestazioni di assistenza a favore dell'abitazione assicurata.

Con riferimento alle Sezioni Incendio All Risks, Furto, Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Incendio All Risks: fabbricato in cui sono posti i locali e relativo contenuto con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle richieste dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione; fabbricato con stato d'uso e locali con destinazione difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;
- ✗ Sezione Furto: contenuto posto in locali con caratteristiche e mezzi di protezione e chiusura difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione; locali con destinazione difforme rispetto a quella richiesta dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;
- ✗ Sezione Responsabilità civile:
 - ✗ Copertura Responsabilità Civile della famiglia: responsabilità per fatti inerenti qualsiasi attività professionale e/o con carattere di professionalità;
 - ✗ Copertura Responsabilità Civile della proprietà: responsabilità per fatti inerenti la proprietà di fabbricato e locali con superficie, destinazione, anno di costruzione e stato d'uso difformi rispetto a quelli richiesti dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;
 - ✗ Copertura Responsabilità Civile della conduzione: responsabilità per fatti inerenti la conduzione di locali con destinazione difforme rispetto a quella richiesta dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione;
- ✗ Sezione Tutela Giudiziaria: pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
- ✗ Sezione Assistenza: servizio pubblico di pronto intervento.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti,

limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni di assicurazione e alla Scheda di Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio All Risks e Sezione Furto: l'assicurazione vale per le cose ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile:
 - Copertura Responsabilità Civile della proprietà/ Responsabilità Civile della conduzione: l'assicurazione vale per le abitazioni ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
 - Copertura Responsabilità Civile della famiglia: l'assicurazione vale nel mondo intero;
- ✓ Sezione Tutela Giudiziaria: l'assicurazione vale per le abitazioni ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Assistenza: l'assicurazione offre diverse prestazioni per le abitazioni ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano; le garanzie "Emergenze, rimborso trasporto veterinario", "Emergenze, rimborso visita veterinaria", "Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti", sono valide nella Repubblica italiana; la garanzia "Emergenze in viaggio, rimborso visita veterinaria" nel caso in cui l'Assicurato si trovi all'estero vale nei Paesi dell'Unione Europea.

Per alcune garanzie aggiuntive la copertura può avere un ambito territoriale diverso rispetto a quello sopra indicato e meglio dettagliato nelle Condizioni di assicurazione.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile con una maggiorazione del premio rispettivamente del 2%, 3%, 4% e 5,6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel caso in cui il contratto di durata poliennale abbia beneficiato della riduzione del premio di tariffa, e sia prevista una durata contrattuale inferiore o uguale a 5 anni, non puoi recedere prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza; qualora, invece, sia prevista una durata contrattuale superiore ai 5 anni, puoi recedere a partire dalla fine del quinquennio con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Nel caso in cui il contratto di durata poliennale non abbia beneficiato della riduzione del premio di tariffa, puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Contratto di assicurazione contro i danni

CasaTua

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0024-443-518-25052018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



AllianzNOW, la tua protezione in tempo reale.

Scarica gratuitamente la nuova App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. Basta solo il tuo **codice fiscale** e il numero della tua polizza

Scarica l'App



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

a Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** www.allianz.it;
Indirizzo di posta elettronica: allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.allianz.it.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: www.allianz.it.

b Informazioni sul contratto

Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 1.2a, 1.2b, 1.2c o 1.2d "Durata e proroga della copertura assicurativa delle "Condizioni generali di assicurazione".

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: "Incendio all risks", "Furto", "Responsabilità civile", "Tutela giudiziaria". E' inoltre prevista la prestazione di una serie di servizi nell'"Assistenza". Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **Incendio all risks:** 3.1 "Chi e cosa assicuriamo", 3.2 "Gli eventi assicurati", 3.3 "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati", 3.4 "Garanzie complementari", 3.6 "Garanzie aggiuntive", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Incendio all risks";
- **Furto:** 4.1 "Chi e cosa assicuriamo", 4.2 "Gli eventi assicurati", 4.3 "Garanzie complementari", 4.5 "Garanzie aggiuntive", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Furto";
- **Responsabilità civile:** 5.1 "Chi e cosa assicuriamo", 5.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa", 5.5 "Garanzie aggiuntive", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Responsabilità civile";
- **Tutela giudiziaria:** 6.1 "Chi e cosa assicuriamo", 6.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa", 6.4 "Garanzie aggiuntive", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Tutela giudiziaria";
- **Assistenza:** 7.1 "Chi e cosa assicuriamo", 7.2 "Le prestazioni di assistenza" presenti nella sezione "Assistenza".

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

Nota Informativa

- **Incendio all risks:** 3.3 "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati", 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", 3.4 "Garanzie complementari", 3.6 "Garanzie aggiuntive", 3.7 "Destinazione del fabbricato", 3.8 "Destinazione dei locali", 3.9 "Superficie dei locali", 3.10 "Anno di costruzione del fabbricato", 3.11 "Caratteristiche costruttive del fabbricato", 3.12 "Stato d'uso del fabbricato", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Incendio all risks";
- **Furto:** 4.4 "Le esclusioni della copertura assicurativa", 4.3 "Garanzie complementari", 4.5 "Garanzie aggiuntive", 4.6 "Destinazione dei locali", 4.7 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Furto";
- **Responsabilità civile:** 5.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa", 5.4 "Persone non considerate terzi", 5.5 "Garanzie aggiuntive", 5.6 "Destinazione dei locali", 5.7 "Superficie dei locali", 5.8 "Anno di costruzione del fabbricato", 5.9 "Stato d'uso del fabbricato", 5.10 "Residenza dell'Assicurato", 5.12 "Pluralità di Assicurati", 5.13 "Validità territoriale", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Responsabilità civile";
- **Tutela giudiziaria:** 6.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa", 6.4 "Garanzie aggiuntive", 6.5 "Destinazione dei locali", 6.7 "Validità territoriale", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Tutela giudiziaria";
- **Assistenza:** 7.3 "Le esclusioni e le delimitazioni delle prestazioni di assistenza", 7.4 "Limitazioni di responsabilità" presenti nella sezione "Assistenza";
- **Condizioni generali di assicurazione:** 1.1a, 1.1b "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.6 "Altre coperture assicurative", 1.7 "Aggravamento del rischio" presenti nelle "Condizioni generali di assicurazione".

AVVERTENZA: nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei Massimali assicurati o delle Somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di Scoperti e/o Franchigie in sede di corresponsione dell'Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **Condizioni generali di assicurazione:** 1.13 "Concomitanza di Scoperti e/o Franchigie" presente nelle "Condizioni generali di assicurazione";
- **Incendio all risks:** 3.2 "Gli eventi assicurati", 3.3 "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati", 3.4 "Garanzie complementari", 3.6 "Garanzie aggiuntive", 3.7 "Destinazione del fabbricato", 3.14 "Trasferimento dell'abitazione" presenti nella sezione "Incendio all risks";
- **Furto:** 4.2 "Gli eventi assicurati", 4.3 "Garanzie complementari", 4.5 "Garanzie aggiuntive", 4.7 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", 4.9 "Trasferimento dell'abitazione", "Condizioni particolari" presenti nella sezione "Furto";
- **Responsabilità civile:** 5.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa", 5.5 "Garanzie aggiuntive", 5.11 "Trasferimento dell'abitazione" presenti nella sezione "Responsabilità civile";
- **Tutela giudiziaria:** 6.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa", 6.4 "Garanzie aggiuntive", 6.6 "Trasferimento dell'abitazione" presenti nella sezione "Tutela giudiziaria";
- **Assistenza:** 7.2 "Le prestazioni di assistenza" presente nella sezione "Assistenza".

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie:

- **Franchigia Euro 200**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
 - Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900
 - Importo indennizzato = 1.000 - 200 = Euro 800

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
- Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 1.100
- Importo indennizzato = 1.000 - 200 = Euro 800

- **Scoperto 10% minimo Euro 200**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
 - Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800
 - Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
 - Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
- Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100
- Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
- Importo indennizzato = 4.000 - 400 = Euro 3.600

AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la "c.d. Regola proporzionale" e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

Nota Informativa

- **Incendio all risks:** 3.23 "Assicurazione parziale" presente nella sezione "Incendio all risks".

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" presente nelle "Condizioni generali di assicurazione".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo a un aggravamento o a una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 1.3 "Modifiche della copertura assicurativa", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.7 "Aggravamento del rischio", 1.8 "Diminuzione del rischio" presenti nelle "Condizioni generali di assicurazione".

Esemplificazione per la copertura "Incendio all risks"

- **Aggravamento:**
 - modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
- **Diminuzione:**
 - modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati.

6. Premi

Il Premio consiste nel corrispettivo pagato dal Contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a 12 mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del Premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadrimestrale;
- 5% per frazionamento trimestrale;
- 5,6% per frazionamento mensile, esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit).

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei Premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di Euro settecentocinquanta (750) annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il Premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

AVVERTENZA: l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al Premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

7. Adeguamento del Premio

Alla scadenza di ogni rata annuale il Premio, le Somme assicurate, i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo sono adeguati in base a quanto riportato nella condizione "Adeguamento automatico annuale" presente nelle "Condizioni particolari di Polizza", cui si rinvia per maggior dettaglio.

Nota Informativa

8. Diritto di disdetta e di recesso

AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del diritto di disdetta e di recesso varia a seconda della scelta effettuata dal Contraente o dall'Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto e, in riferimento a quest'ultima, la differente applicazione del diritto di recesso e la riduzione di premio.

Contratto di durata annuale

Le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto, nei termini e con le modalità disciplinate agli Articoli 1.2a e 1.2b "Durata e proroga della copertura assicurativa" presenti nelle "Condizioni generali di assicurazione", cui si rinvia per maggior dettaglio.

Contratto di durata poliennale (caso in cui non sia stata applicata una riduzione di Premio)

Le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto. **Al solo Assicurato** è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità. I termini e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati all'Articolo 1.2c "Durata e proroga della copertura assicurativa" presente nelle "Condizioni generali di assicurazione", cui si rinvia per maggior dettaglio.

Contratto di durata poliennale (caso in cui sia stata applicata una riduzione di Premio)

Le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto. Qualora la copertura assicurativa abbia durata superiore ai 5 anni, **al solo Assicurato** a partire dalla fine del quinquennio, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità. I termini e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati all'Articolo 1.2d "Durata e proroga della copertura assicurativa" presente nelle "Condizioni generali di assicurazione", cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di recesso per Sinistro

AVVERTENZA: **Le Parti** hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.Lgs. n. 206/2005, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. I termini e le modalità di esercizio di tali facoltà sono disciplinati agli Articoli 1.5a e 1.5b "Recesso in caso di Sinistro" presenti nelle "Condizioni generali di assicurazione", cui si rinvia per maggior dettaglio.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime fiscale

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta.

- **Incendio all risks:** 22,25% mentre per la sola garanzia aggiuntiva "Lastre" 21,35%;
- **Furto:** 22,25%;
- **Responsabilità civile:** 22,25%;
- **Tutela giudiziaria:** 21,25% mentre per la sola garanzia aggiuntiva "Tutela giudiziaria per il parco veicoli della famiglia" 12,50%;
- **Assistenza:** 10%.

C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Pagamento dell'Indennizzo

AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei Sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

Nota Informativa

- **Incendio all risks:** 3.18 "Obblighi", 3.19 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 3.20 "Mandato dei periti", 3.21 "Procedura per la valutazione del danno", 3.22 "Determinazione del danno", 3.23 "Assicurazione parziale", 3.26 "Anticipo dell'Indennizzo", 3.27 "Pagamento dell'Indennizzo", 3.28 "Recupero delle cose rubate" presenti nella sezione "Incendio all risks";
- **Furto:** 4.11 "Obblighi", 4.12 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 4.13 "Mandato dei periti", 4.14 "Procedura per la valutazione del danno", 4.15 "Determinazione del danno", 4.18 "Anticipo dell'Indennizzo", 4.19 "Pagamento dell'Indennizzo", 4.20 "Riduzione/reintegro della Somma assicurata", 4.21 "Recupero delle cose rubate" presenti nella sezione "Furto";
- **Responsabilità civile:** 5.14 "Obblighi", 5.15 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza", 5.16 "Assicurazione presso diversi assicuratori" presenti nella sezione "Responsabilità civile";
- **Tutela giudiziaria:** 6.8 "Obblighi", 6.9 "Limiti temporali della copertura assicurativa", 6.10 "Insorgenza del Sinistro", 6.11 "Gestione del Sinistro", 6.12 "Assicurazione presso diversi assicuratori" presenti nella sezione "Tutela giudiziaria";
- **Assistenza:** 7.5 "Obblighi" presente nella sezione "Assistenza".

AVVERTENZA: relativamente alla copertura Assistenza la denuncia del Sinistro deve essere effettuata direttamente presso la centrale operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'Articolo 7.5 "Obblighi" presente nella sezione "Assistenza", cui si rinvia per maggior dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente o l'Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **mediazione** (Legge 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **negoziante assistita** (Legge 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nota Informativa

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente o un Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente o l'Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

14. Arbitrato

In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

Andrea Costa Giuliana Casamassima



Nota Informativa

GLOSSARIO

Abitazione locata, in uso o in comodato: abitazione di proprietà dell'Assicurato data in locazione, uso o comodato a terzi, anche temporaneamente non abitata.

Abitazione principale: abitazione ove l'Assicurato, inteso come la persona fisica indicata nella Scheda di Polizza, ha la residenza.

Abitazione saltuaria: abitazione ove l'Assicurato, inteso come la persona fisica indicata nella Scheda di Polizza, non ha la residenza.

Assicurato:

a) persona, fisica o giuridica, indicata nella Scheda di Polizza.

Se si tratta di persona fisica, sono compresi:

b) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella medesima abitazione;

c) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella medesima abitazione;

d) le altre persone con lui residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti b) e c) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Quando sono assicurate cose di proprietà di persone diverse dai soggetti di cui ai punti a), b), c) e d), l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto: impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Impresa: Allianz S.p.A..

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: combustione, con fiamma, di enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali, a titolo esemplificativo, porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Massimale assicurato: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate di responsabilità civile. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona e per danni a cose e animali.

Mezzi di custodia: contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, aventi almeno tutte le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale.

Le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

I Mezzi di custodia, tranne le casseforti a muro, devono avere un peso minimo di 200 Kg oppure, in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento.

Nota Informativa

Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: forma di copertura assicurativa che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Rapina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati, ad esempio, i dati anagrafici, le cose assicurate, le garanzie prestate e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Scippo: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete inteso come l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali, a titolo esemplificativo, finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate diverse da responsabilità civile.

Superficie dei locali: è la superficie complessiva (in metri quadrati) dei locali indicati nella Scheda di Polizza ed è data dalla somma:

- del 100% delle superfici calpestabili dei vari vani che costituiscono i locali (tranne quanto indicato al punto successivo);
- del 50% delle superfici delle pertinenze dei locali e precisamente: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti.

In entrambi i casi non devono essere considerate le superfici occupate dai muri interni e perimetrali.

Non devono essere considerate, inoltre, le superfici occupate dai giardini, dai parchi e dagli orti e, se l'abitazione fa parte di un condominio, le superfici delle parti comuni.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Tipologia abitativa:

- appartamento: unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;
- villa indipendente: unità abitativa isolata costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;
- villetta a schiera o plurifamiliare: unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Nota Informativa

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area o la spesa necessaria per rimpiazzare le altre cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: forma di copertura assicurativa che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 (sei) mm o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 (sei) mm.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le coperture e le garanzie descritte nelle diverse sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

3. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

4. SEZIONE FURTO

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

6. SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

7. SEZIONE ASSISTENZA

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (operante solo se nella Scheda di Polizza è indicato il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati**, come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa, **altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Se il Contraente **non paga i Premi o le rate di Premio successive**, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi alla copertura assicurativa sono a carico del Contraente.

Art. 1.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (operante solo se nella Scheda di Polizza è indicato il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi, secondo il frazionamento prescelto, sono pagati mediante addebito periodico - procedura SDD (Sepa Direct Debit) - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca **e sono dovuti per l'intera annualità.**

Nel caso di modifica nel corso dell'annualità assicurativa **del rapporto di conto corrente mediante il quale i Premi sono pagati tramite procedura SDD**, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, fornendo gli estremi identificativi del nuovo rapporto di conto corrente e sottoscrivendo una nuova delega SDD.

Se il Contraente **non paga una singola rata di Premio**, l'importo di tale rata verrà riaddebitato con la rata immediatamente successiva e la copertura assicurativa non viene sospesa.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda rata.

La copertura assicurativa produce nuovamente i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento in una unica soluzione di tutte le rate di Premio scadute e non pagate, nonché del pagamento del Premio residuo a completamento dell'annualità. **Tale pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'agenzia alla quale è assegnata la Polizza.**

Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

In caso di chiusura durante l'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione, la copertura assicurativa cessa dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva.

In questa ipotesi il Contraente è tenuto - direttamente presso l'agenzia alla quale è assegnata la Polizza - al pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate residue di Premio, a completamento dell'annualità. Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

Gli oneri fiscali relativi alla copertura assicurativa sono a carico del Contraente.

Art. 1.2a - Durata e proroga della copertura assicurativa (operante solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento diverso da quello mensile)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, la copertura assicurativa di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.2b - Durata e proroga della copertura assicurativa (operante solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, la copertura assicurativa di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di invio di lettera di disdetta da una delle Parti, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito periodico sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

Art. 1.2c - Durata e proroga della copertura assicurativa (operante solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se non è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Condizioni di assicurazione

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Art. 1.2d - Durata e proroga della copertura assicurativa (operante solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Il presente contratto beneficia della riduzione di Premio per poliennalità di cui all'Art. "Riduzione di Premio per durata poliennale" delle "Condizioni generali di assicurazione". **Nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia richiamata la condizione "Adeguamento automatico annuale" delle "Condizioni particolari di Polizza", la suddetta riduzione potrebbe variare per effetto dell'adeguamento del Premio.**

Qualora la copertura assicurativa abbia durata inferiore o uguale ai 5 anni, all'Assicurato non è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Qualora, invece, la copertura assicurativa abbia durata superiore ai 5 anni, il solo Assicurato può recedere dal contratto a partire dalla fine del quinquennio, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Art. 1.3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 1.5a - Recesso in caso di Sinistro (operante solo se nella Scheda di Polizza è indicato il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo assicurativo non trascorso **sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.**

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.5b - Recesso in caso di Sinistro (operante solo se nella Scheda di Polizza è indicato il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005.

Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.

L'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata - e di quelle successive- sul rapporto di conto corrente, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Altre coperture assicurative

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre coperture assicurative per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 Riduzione di Premio per durata poliennale (operante solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)

Il presente contratto ha durata poliennale ed il relativo Premio, annualmente dovuto dall'Assicurato, è stato determinato, secondo quanto previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, in misura ridotta, indicata in Scheda di Polizza, rispetto al Premio dovuto per questo stesso tipo di Polizza ma di durata annuale.

Art. 1.12 - Recupero sconto commerciale (operante solo in caso di applicazione di uno sconto commerciale a cura dell'intermediario)

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di Polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

Art. 1.13 - Concomitanza di Scoperti e/o Franchigie

Qualora dal medesimo Sinistro derivi l'applicazione di uno Scoperto e una o più Franchigie, verrà applicato lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza con un minimo di Scoperto che sarà pari all'importo più elevato tra l'eventuale minimo di Scoperto e la Franchigia/Franchigie previsti nella Scheda di Polizza.

Qualora dal medesimo Sinistro derivi l'applicazione di più Scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali con il massimo della percentuale indicato nell'eventuale Art. "Concomitanza di Scoperti" posto nel capitolo "Operatività" delle singole sezioni, ferma l'applicazione di un eventuale minimo di Scoperto che sarà pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e la Franchigia/Franchigie previsti nella Scheda di Polizza.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

(sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

ADEGUAMENTO AUTOMATICO ANNUALE

Il Premio, previsto nella Scheda di Polizza, è **aumentato del 2,5% a ogni rinnovo annuale**; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.

In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.

Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella Scheda di Polizza.

Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.

Le **Somme assicurate, i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo** (non espressi in percentuale) sono adeguati in misura pari alla percentuale di adeguamento del Premio, come sopra determinata, aumentata di un punto percentuale.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare di Polizza, **senza alcun obbligo- per l'Impresa stessa- di comunicare, preventivamente, la variazione** delle Somme assicurate, dei Massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nell'Art. "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio" delle "Condizioni generali di assicurazione", la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva. In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio. La presente condizione particolare non è operante per la Sezione Assistenza.

ESENZIONE FISCALE

In relazione a quanto dichiarato dal Contraente e in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di assicurazione dal momento che assicura cose soggette alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n. 1089 e successive modifiche e integrazioni.

DEROGA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO

A parziale deroga dell'Art. "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle "Condizioni generali di assicurazione", il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

AZZERAMENTO FRANCHIGIA E MINIMO DI SCOPERTO

Nel caso in cui la sezione interessata dall'evento dannoso **non sia stata oggetto di denunce di Sinistri nei due anni precedenti - computati dalla data di decorrenza della presente Polizza** - non verrà applicata l'eventuale Franchigia prevista in polizza in relazione all'evento dannoso. Similmente, anche l'eventuale minimo di Scoperto, non verrà considerato e si applicherà conseguentemente il solo Scoperto.

Il computo del periodo di due anni, riprende a decorrere dalla data di denuncia di un Sinistro.

Ai soli effetti di questa condizione, i Sinistri denunciati ma chiusi senza seguito ovvero senza alcun pagamento all'Assicurato, non verranno considerati denunciati **mentre verranno considerati denunciati i Sinistri pagati e/o ancora aperti ovvero in attesa di liquidazione.**

Qualora la presente Polizza sia stata stipulata in sostituzione di un'altra copertura assicurativa già in essere con l'Impresa, **il periodo di due anni esente da denunce di Sinistro non verrà computato dalla data di decorrenza della presente Polizza ma verrà computato dalla data di decorrenza della Polizza sostituita, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, riferite alla Polizza sostituita:**

- sia stata stipulata dal medesimo Contraente o Assicurato;
- assicurati gli stessi locali di abitazione;
- preveda la sezione interessata dall'evento dannoso;
- preveda la condizione particolare "AZF - Azzeramento Franchigia e minimo di Scoperto".

3. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

(operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ALL RISKS

Art. 3.1 - Chi e cosa assicuriamo

In questa sezione è possibile assicurare - a scelta del Contraente - fino a 4 abitazioni distinte che devono costituire - **per l'Assicurato** - l'Abitazione principale o l'Abitazione saltuaria o l'Abitazione locata, in uso o in comodato che, a loro volta, devono essere caratterizzate da una specifica Tipologia abitativa ossia "appartamento" o "villa indipendente" o "villetta a schiera o plurifamiliare".

Ciascuna abitazione:

- viene assicurata a se stante, valorizzando nella Scheda di Polizza gli elementi identificativi di ciascuna, come, ad esempio, l'ubicazione, il tipo di abitazione (principale, saltuaria, ecc.), le partite assicurate e le relative Somme assicurate, le garanzie aggiuntive prestate;
- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso e questo in relazione alla Tipologia abitativa che la caratterizza (appartamento, villa indipendente, ecc.).

Per ciascuna abitazione sono assicurabili - a scelta del Contraente - le partite "Fabbricato" e/o "Contenuto e Preziosi". Queste partite costituiscono le cose assicurate e si intendono garantite **a condizione che siano richiamate nella Scheda di Polizza e che siano indicate le relative Somme assicurate.**

Le cose assicurate:

- possono essere anche di proprietà di terzi e/o in comproprietà e, in questi casi, la copertura assicurativa si intende prestata per conto di chi spetta;
- **devono trovarsi nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza**, ad eccezione delle situazioni espressamente derogate e menzionate in Polizza. In particolare, **l'ubicazione del fabbricato deve essere nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.**

Condizioni di assicurazione

I **locali** che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, **devono essere adibiti ad abitazione** (Abitazione principale o Abitazione saltuaria o Abitazione locata, in uso o in comodato) e sono comprese anche le **pertinenze** dei locali di abitazione, il tutto come disciplinato nel presente articolo e nell'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione.

Per "**Fabbricato**" si intende i locali di abitazione, che possono occupare l'intero fabbricato o parte di esso, nonché le relative pertinenze e **precisamente**:

- la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrato, impianti e installazioni al servizio e ad uso del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo: impianti geotermici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di allarme, centrale termica, ascensori, montacarichi, montascale, Infissi, Serramenti, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radioteletrasmittenti, insegne, rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione, campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco.

Sono compresi, **se non hanno valore artistico**, anche gli affreschi e le statue.

Non sono assicurate le cose rientranti nella descrizione di "Contenuto e Preziosi" nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Per "**Contenuto e Preziosi**" si intende quanto posto nei locali di abitazione e **precisamente**:

- mobili, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione e intercomunicanti con quest'ultima;
- eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, anche se rientranti nella descrizione di "Fabbricato", quali a titolo esemplificativo:
 - impianti di prevenzione o di allarme e antenne radioteletrasmittenti;
 - apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
 - rivestimenti di pareti e pavimenti;
 - Infissi e Serramenti;
 - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
 - tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione;

che si intendono assicurate a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- siano state poste in essere dall'Assicurato che nel caso specifico è il conduttore dell'abitazione;
- i locali siano in locazione all'Assicurato stesso;
- il "Fabbricato" non sia assicurato con la presente Polizza.

Sono compresi:

- **gli oggetti pregiati e precisamente:** pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, **con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda di Polizza;**
- **i preziosi e precisamente:**
 - gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi, **con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda di Polizza;**
 - carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, **con l'applicazione del Limite di indennizzo complessivo indicato nella Scheda di Polizza.**

Relativamente alle **pertinenze dei locali di abitazione e con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda di Polizza, si assicura esclusivamente:**

- mobili, arredamento, vestiario;
- provviste, attrezzature per attività del tempo libero, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere.

Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge nonché gli alberi, le piante diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

La copertura assicurativa è estesa, **se non diversamente stabilito e indicato in Polizza**, alle cose - fisse e/o mobili - all'aperto, **a condizione che siano nell'area di proprietà del fabbricato.**

Qualora nella Scheda di Polizza sia indicato che la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione locata, in uso o in comodato, si assicurano esclusivamente le cose, rientranti nel "Contenuto", appartenenti all'Assicurato in quanto proprietario dell'abitazione.

Qualora nella Scheda di Polizza sia indicato che la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione principale, la copertura stessa è estesa, con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, alle cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, poste nei locali di villeggiatura ubicati nel mondo intero - comprese le strutture ricettive e le dimore saltuarie - limitatamente al periodo della sua permanenza in loco e a condizione che le caratteristiche dei locali delle dimore saltuarie siano conformi a quanto indicato nella presente sezione per l'Abitazione principale, con particolare riferimento agli Artt. "Destinazione dei locali" e "Caratteristiche costruttive del fabbricato" della presente sezione.

Nella determinazione delle Somme assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto e Preziosi", devono essere considerati, limitatamente a quelli necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate:

- gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;

Condizioni di assicurazione

- gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.2 - Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa è prestata entro le **Somme assicurate e/o i Massimali assicurati e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati", "Garanzie complementari", "Le esclusioni della copertura assicurativa" e "Garanzie aggiuntive" della presente sezione.**

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa. Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Art. 3.3 - Delimitazioni di alcuni eventi assicurati (sempre operante)

Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- causati da **urto di veicoli o di natanti**, vengono indennizzati tali danni, **a condizione che i suddetti mezzi non siano di proprietà e/o non siano in uso al Contraente o all'Assicurato;**
- causati dalla **caduta di aeromobili e altri corpi volanti**, vengono indennizzati, oltre a tali danni, anche quelli causati dalla caduta delle loro parti o da cose trasportate o dalla caduta di meteoriti;
- causati dalla **caduta di ascensori e montacarichi**, vengono indennizzati, oltre a tali danni, anche quelli subiti dalla cabina e dalle relative parti meccaniche ed elettriche, **il tutto a condizione che la caduta sia conseguente alla rottura di congegni;**
- causati da **atti vandalici o dolosi**, vengono indennizzati i **solli danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e Implosione** anche se causati da ordigni esplosivi;
- causati **dal fumo fuoriuscito dagli impianti** di riscaldamento e di condizionamento facenti parte delle cose assicurate, vengono indennizzati tali danni, **a condizione che la fuoriuscita sia conseguente alla rottura improvvisa dei suddetti impianti e questi ultimi siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;**
- causati dal **Fulmine**, vengono indennizzati, oltre a tali danni, anche quelli causati alle cose assicurate, da quanto fatto crollare dal Fulmine, **con esclusione dei danni subiti dalle cose elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine.**

Art. 3.4 - Garanzie complementari (sempre operanti)

Le garanzie complementari sono prestate entro le Somme assicurate e/o i Massimali assicurati e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Gli eventi assicurati", "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati" e "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione.

Oneri ed onorari

La copertura assicurativa, in caso di **Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e limitatamente a quelli resesi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate**, comprende:

- 1) **gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia** riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti **entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;**
- 2) **gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica** previsti da leggi e/o regolamenti **entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;**
- 3) **gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Relativamente agli oneri di cui ai punti 1) e 2), entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, **la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Spese varie collegate al Sinistro

Vengono rimborsate, in caso di **Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione**, senza applicazione della Regola proporzionale e con l'applicazione dei **Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- **le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare** alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
- **le spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito** presso terzi delle cose assicurate poste nei locali che costituiscono e/o contengono le cose stesse, **nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni** ai suddetti locali;
- **le spese sostenute per il pernottamento** dell'Assicurato, se persona fisica, in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, **per un periodo non superiore a 3 mesi, a condizione che i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate siano destinati ad Abitazione principale dell'Assicurato stesso e siano rimasti obiettivamente inagibili;**

Condizioni di assicurazione

- **le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti** dell'Assicurato, compresa la perdita dei suoi dati posti su supporti informatici, **con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico, a condizione che sia assicurata la partita "Contenuto e Preziosi", che i documenti e i supporti informatici siano rimasti danneggiati e che tali spese siano sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole;**
- **le spese sostenute per il rimpiazzo degli alimentari in refrigerazione, a condizione che sia assicurata la partita "Contenuto e Preziosi" e che gli alimentari si siano danneggiati a seguito di mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo o a seguito di fuoriuscita del fluido frigorifero, il tutto conseguente:**
 - a Sinistri indennizzabili a termini della presente sezione;
 - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- **le pigioni non percepibili per i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di 12 mesi dal Sinistro, a condizione che sia assicurata la partita "Fabbricato", che i locali stessi siano regolarmente affittati e siano rimasti danneggiati.**

Spese varie non collegate al Sinistro

Vengono rimborsate, senza applicazione della Regola proporzionale e **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile** (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili), **a condizione che sia assicurata la partita "Fabbricato" e che il combustibile sia fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa** degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, comprese le cisterne, al servizio del fabbricato.

Art. 3.5 - Le esclusioni della copertura assicurativa

a) Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati e/o derivati da:

- a1) dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- a2) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- a3) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- a4) brina, siccità, stillicidio;
- a5) funghi, microrganismi, muffa, batteri e vegetali in genere;
- a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o di attrezzature e apparecchiature;

nonché i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nell'Art. "Garanzie complementari" della presente sezione.

b) Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- b1) atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- b2) Esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b3) insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio;
- b4) confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- b5) inondazione, alluvione, marea (acqua alta), mareggiata e penetrazione di acqua marina, bradisismo, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, variazione della falda freatica, cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- b6) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate.

c) Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati e/o derivati da:

- c1) atti vandalici o dolosi in genere, salvo quanto previsto nell'Art. "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati" della presente sezione, per i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e Implosione;
- c2) Furto, Rapina, estorsione, Scippo - sia consumati che tentati - smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- c3) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contratto deve rispondere il produttore e/o il costruttore e/o il distributore e/o il venditore;

Condizioni di assicurazione

- c4) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- c5) fenomeni atmosferici, salvo quanto previsto nell'Art. "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati" della presente sezione, per i danni causati dal Fulmine;
- c6) fenomeni elettrici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine;
- c7) interruzioni o alterazioni di reazione termiche e/o chimiche;
- c8) gelo;
- c9) animali e insetti in genere;
- c10) montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- c11) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- c12) vizi di materiale o del prodotto;
- c13) crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
- c14) carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
- c15) umidità, condensa, trasudamento e infiltrazione;
- c16) guasti e/o rotture cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;
- c17) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, salvo quanto previsto nell'Art. "Garanzie complementari" della presente sezione, per il rifacimento materiale dei documenti dell'Assicurato, compresi i supporti informatici;
- c18) smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati; utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici in genere.

Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui al comma c), derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa.

- d) Salvo che siano a loro volta provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione nonché dagli eventi riportati nell'Art. "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati" della presente sezione nonché dagli eventi riportati nel successivo Art. "Garanzie aggiuntive" della presente sezione, ma solo se tali garanzie sono espressamente richiamate nella Scheda di Polizza, sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati e/o derivati da:**

- d1) guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarichi ed escursioni termiche;
- d2) mancata o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dalle cose assicurate, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto nell'Art. "Garanzie complementari" della presente sezione, per i danni subiti dagli alimentari in refrigerazione;
- d3) guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento;
- d4) bagnatura e/o allagamento;
- d5) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;
- d6) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- d7) distacco di intonaci, di cornicioni, di grondaie, di tappezzerie, di moquette, di pavimentazioni, di affreschi e di dipinti murali;
- d8) ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature e danni di natura estetica;
- d9) guasti e/o rotture di condotti in genere;
- d10) fermentazione, evaporazione, sublimazione e liquefazione.

Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui al comma d), derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 3.6 - Garanzie aggiuntive (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Le garanzie aggiuntive sono prestate entro le Somme assicurate e/o i Massimali assicurati e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Gli eventi assicurati", "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati", "Garanzie complementari" e "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione.

FENOMENI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

a) Fenomeni atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere c5) e d4), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- fenomeni atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;

Condizioni di assicurazione

- bagnatura che si verificasse all'interno dei fabbricati, purché direttamente causata dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza dei fenomeni anzidetti.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alle lettere c5 e d4) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da:
 - intasamento o trabocco di grondaie e pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno;
 - rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

anche qualora gli stessi si siano verificati in conseguenza dei fenomeni atmosferici di cui al punto 1); si precisa inoltre che sono ugualmente esclusi i danni da bagnatura all'interno dei fabbricati se le rotture, brecce o lesioni sono conseguenti a intasamento o trabocco di grondaie e pluviali, formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, scorrimento di acqua piovana, rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico, gelo;

- subiti da:
 - costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e quanto in essi contenuto;
 - costruzioni e strutture, pertinenti al fabbricato, in legno e/o plastica e quanto in essi contenuto, a meno che non siano porticati e/o tettoie fissati al fabbricato;
 - costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e quanto in essi contenuto;
 - pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;
 - tende parasole esterne ai locali di abitazione, a meno che non siano fissate al fabbricato;
 - piante d'appartamento all'aperto;
 - cose mobili all'aperto e/o cose in genere all'aperto che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

b) Sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere c5), c13), d1) e d4), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnatura alle cose medesime.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alle lettere c5), c13), d1) e d4) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni causati:

- a fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o del più recente rifacimento e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati per le quali non vige nessuna norma relativa ai carichi e sovraccarichi di neve e al loro contenuto, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- a fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati in realizzazione e/o in corso di rifacimento e al loro contenuto, a meno che il rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia aggiuntiva;
- a costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture, pertinenti al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate, Serramenti, insegne, antenne, recinzioni, cancelli, pannelli solari termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne (comprese le relative intelaiature di sostegno), nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.

Condizioni di assicurazione

PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI (estensione ai fenomeni atmosferici)

A parziale deroga di quanto previsto nelle specifiche esclusioni della garanzia aggiuntiva "Fenomeni atmosferici" ovvero di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera c5), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai pannelli solari termici e fotovoltaici causati da fenomeni atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a condizione che i pannelli siano installati sul Tetto oppure siano montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera c5 del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti da:

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti dei fenomeni atmosferici.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto, entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza e con l'applicazione dello Scoperto ivi indicato.

EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO E ATTI DOLOSI E GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

a) Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere b3) e c1), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alle lettere b3) e c1) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- di Furto, Rapina, estorsione, Scippo consumati o tentati, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati alle cose assicurate per commettere il Furto e quelli cagionati per introdursi nei locali ai Serramenti e ai locali stessi;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata con l'applicazione delle Franchigie indicate nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo, per il Terrorismo, ivi indicato.

b) Furto Serramenti e guasti cagionati dai ladri ai locali

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere c1), c2) e c16), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Serramenti, agli Infissi e ai sanitari derivati da Furto, a condizione che siano tutti installati e siano assicurati.

Vengono indennizzati, inoltre, a prescindere dalle partite assicurate, i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, ai locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e ai relativi Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, comprese le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto ed entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

BAGNATURA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere c8), d4) e d9), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di:

- rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati;
- rottura degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;
- Rigurgito di fognature;

Condizioni di assicurazione

- **trabocco** di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, a condizione che sia causato:
 - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo;
 - da occlusioni **determinate da grandine, neve e ghiaccio**;

nonché i danni da fuoriuscita di liquidi imputabili alla responsabilità dei vicini.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alle lettere c8), d4) e d9) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni causati:

- da umidità, stillicidio e infiltrazioni;
- da Rigurgito di fognature provocato da incapacità delle fognature e/o condutture di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima o causati da Rigurgito di fognature e/o condutture pubbliche;
- da rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
 - all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
 - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;

nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi.

Sono escluse, inoltre, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e dei Limiti di indennizzo, per le rotture degli impianti e delle condutture interrati e per le rotture originate da gelo, ivi indicati.

SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE LIQUIDI E GAS

a) Spese di ricerca e di riparazione liquidi

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera d9), **in caso di danni indennizzabili a termini della garanzia aggiuntiva "Bagnatura", a condizione che la fuoriuscita di liquidi abbia determinato un danno a cose, assicurate o non e a condizione che la rottura abbia interessato un impianto di pertinenza e/o al servizio dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate**, l'Impresa rimborsa:

- le spese sostenute per ricercare la rottura che ha provocato la fuoriuscita di liquidi;
- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi;
- le spese sostenute, in relazione a quanto sopra, per la demolizione e il ripristino delle sole parti dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate.

Relativamente alla sola rottura di impianti e di condutture interrati, la copertura assicurativa è prestata anche se la fuoriuscita di liquidi non abbia determinato un danno a cose, assicurate o non, **fermo comunque quanto sopra indicato in relazione all'operatività della presente garanzia aggiuntiva.**

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera d9) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre escluse le spese derivanti da rotture degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli scaldabagni.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto, entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia ivi indicata.

b) Spese di ricerca e di riparazione gas

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera d9), **in caso di dispersione di gas dagli impianti domestici di pertinenza e/o al servizio dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e sempreché tale dispersione sia accertata da personale specializzato**, l'Impresa rimborsa:

- le spese sostenute per ricercare la rottura che ha provocato la dispersione di gas;
- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese sostenute, in relazione a quanto sopra, per la demolizione e il ripristino delle sole parti dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera d9) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre escluse le spese derivanti:

- da rotture di condutture e impianti interrati;
- da rotture degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli scaldabagni.

Sono escluse, inoltre, le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti di pertinenza e/o al servizio dei locali.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto, entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia ivi indicata.

Condizioni di assicurazione

LASTRE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera d1), l'Impresa indennizza la rottura delle Lastre causata da qualsiasi evento.

Sono indennizzate le spese sostenute per il rimpiazzo delle Lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione. **Qualora le Lastre non venissero rimpiazzate, l'Indennizzo è limitato al Valore allo stato d'uso.**

Nel caso di danni agli specchi, sono compresi anche quelli subiti dalle relative cornici.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera d1) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, non sono comunque comprese le rotture derivanti da:

- fenomeni atmosferici;
- atti dolosi e vandalici;
- operazioni di trasloco, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle suddette Lastre o dei Serramenti o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

nonché le rotture di Lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto ed entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga di quanto previsto dagli Art. "Delimitazioni di alcuni eventi assicurati" e "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera c6) della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate elettriche e/o elettroniche, causati da fenomeno elettrico, per effetto di:

- corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati;
- altri fenomeni elettrici causati da Incendio, Esplosione o Scoppio.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera c6) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce;
- a cose - fisse e/o mobili - all'aperto che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto, entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia ivi indicata.

RISCHIO LOCATIVO

Questa garanzia aggiuntiva vale nel caso in cui l'Assicurato non sia proprietario dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e delle relative pertinenze, ma li abbia in locazione, in comodato o in uso.

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, tiene indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione, in comodato o in uso e alle relative pertinenze **causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo**, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato.

Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Questa garanzia aggiuntiva, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è prestata:

- a Valore intero e a Valore a nuovo;
- oppure, in alternativa

- a Primo rischio assoluto e a Valore a nuovo.

Relativamente all'opzione a Valore intero e a Valore a nuovo, la copertura assicurativa è prestata a condizione che la Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza corrisponda alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali di abitazione e delle relative pertinenze, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro con i criteri riportati negli Artt. "Determinazione del danno" e "Assicurazione parziale" della presente sezione.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

RICORSO TERZI

L'Impresa, in relazione alle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, tiene indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti a cose di terzi **causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo** a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

Questa garanzia aggiuntiva vale anche, **con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo ivi indicato**, per i danni derivanti da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi, **a condizione che tali danni siano conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini della presente garanzia aggiuntiva.**

Sono esclusi da questa garanzia aggiuntiva i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i danni ai veicoli o natanti di terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella medesima abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 17/1/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Tuttavia, sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l'Assicurato e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.

Relativamente alle spese giudiziali, si applica quanto previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a **Primo rischio assoluto** ed entro la specifica **Somma assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza**.

OPERATIVITA' INCENDIO ALL RISKS

Art. 3.7 - Destinazione del fabbricato

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, **sia adibito per almeno 2/3** della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - **ad abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti.**

E' prevista, pertanto, una tolleranza di 1/3 della superficie complessiva dei piani destinata ad altre attività.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse riscontrare che la superficie destinata ad altre attività, supera 1/3 della superficie complessiva dei piani, l'Impresa - limitatamente ai danni indennizzabili a termini della presente sezione causati da Incendio, Esplosione e Scoppio - corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 3.8 - Destinazione dei locali

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione.

I locali, in particolare e in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, devono costituire per l'Assicurato:

- l'Abitazione principale;
- l'Abitazione saltuaria;
- l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

Ciascuna abitazione:

- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- può occupare anche più corpi di fabbricato ma **a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;**
- può essere su più piani ma **a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.**

Condizioni di assicurazione

Ciascuna abitazione **deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata:**

- appartamento;
- villa indipendente;
- villetta a schiera o plurifamiliare.

Relativamente all'appartamento, la copertura assicurativa è prestata a condizione che il piano dell'appartamento dove sono posti i locali che contengono le cose assicurate, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, sia:

- il piano interrato o seminterrato o terra o rialzato;
- un piano differente da interrato o seminterrato o terra o rialzato.

Nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi non devono essere considerate le pertinenze, quali box e cantine;
- deve essere considerato per l'abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
- deve essere considerato per l'abitazione su più piani, il piano più basso;
- i soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma **a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.**

I locali di abitazione, invece, **non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive**, quali affittacamere o bed and breakfast.

Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di abitazione, ma **devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza o in altri fabbricati posti entro 200 metri**, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate **a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato**, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero **non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone**. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di abitazione.

Art. 3.9 - Superficie dei locali

La copertura assicurativa è prestata, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, a condizione che la Superficie dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, non sia superiore a quanto indicato nella scheda stessa.

E' comunque prevista una tolleranza di 20 mq in eccedenza.

Art. 3.10 - Anno di costruzione del fabbricato

La copertura assicurativa è prestata, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate sia stato costruito:

- nei 5 anni antecedenti la data di decorrenza della presente Polizza;
- oltre 5 anni antecedenti la data di decorrenza della presente Polizza;
- informazione non conosciuta.

Nella determinazione dell'anno di costruzione:

- deve essere considerato l'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l'iscrizione al catasto del fabbricato;
- deve essere considerato il fabbricato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi - se poste in corpo di fabbricato separato - non devono essere considerate le pertinenze, quali box e cantine. Nel caso di abitazioni poste in più corpi di fabbricato, deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio.

Art. 3.11 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

La copertura assicurativa, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, sia costruito nel rispetto di una delle seguenti classi:

Classe costruttiva 1)

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili **ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**
 - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;

Condizioni di assicurazione

- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.**

Classe costruttiva 2)

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in legno massello;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio, **a condizione che tali pannelli abbiano una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora);**
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in legno massello;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili **ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**
 - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.** Relativamente alle pareti esterne, tali materiali possono essere aderenti anche a strutture continue costituite dai pannelli sopra descritti e relativamente ai materiali combustibili impiegati per rivestimento, la parte più esterna del manufatto può essere costituita dal rivestimento stesso.

Classe costruttiva 3)

- strutture portanti verticali in materiali anche combustibili;
- pareti esterne in materiali anche combustibili;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili.

Relativamente alle classi 1) e 2), nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.

Relativamente a tutte le classi, è possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Art. 3.12 - Stato d'uso del fabbricato

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, sia in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 3.13 - Forma della copertura assicurativa

La copertura assicurativa, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata e per singola partita assicurata, è prestata:

- a Valore intero, tranne i casi in cui è diversamente stabilito in Polizza;
- oppure, in alternativa
- a Primo rischio assoluto.

In tutti i casi, **salvo quanto diversamente stabilito nell'Art. "Determinazione del danno"** della presente sezione, la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo.

Art. 3.14 - Trasferimento dell'abitazione

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale e l'Assicurato decida di trasferire l'abitazione stessa in altra ubicazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell'indirizzo indicato nella Scheda di Polizza per l'Abitazione principale, sia nel nuovo indirizzo.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata in base alle disposizioni previste nella presente sezione per l'Abitazione principale e in particolare vale per gli eventi assicurati e per le garanzie aggiuntive operanti e indennizzabili a termini della presente sezione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'Assicurato comunichi - per iscritto - all'Impresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca l'Abitazione principale dell'Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto indicato nella presente sezione per l'Abitazione principale, con particolare riferimento agli Artt. "Destinazione dei locali" e "Caratteristiche costruttive del fabbricato" della presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all'Impresa dall'Assicurato, e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.

Sono esclusi i danni avvenuti durante il trasporto e/o il trasloco.

Condizioni di assicurazione

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è comunque prestata a Primo rischio assoluto e con l'applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo previsti nella presente sezione per l'Abitazione principale.

Il Contraente dovrà comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo all'Impresa la sostituzione della Polizza.

Art. 3.15 - Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.16 - Rinuncia al diritto di surrogazione verso gli ospiti

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i parenti, gli affini, gli amici e i conoscenti dell'Assicurato, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 3.17 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della presente Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo né riduzione dello stesso, a condizione che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO ALL RISKS (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA' VARIE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Destinazione del fabbricato" della presente sezione, il fabbricato può essere adibito, per più di 1/3, ad altre attività e conseguentemente non troverà applicazione lo Scoperto menzionato nel suddetto articolo.

ASSICURAZIONE DELL'INTERO FABBRICATO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione, relativamente alla partita "Fabbricato", si assicura l'intero fabbricato, a condizione che tale fabbricato sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - ad abitazioni, uffici, studi professionali o sia vuoto.

Nella determinazione della Somma assicurata alla partita "Fabbricato", pertanto, deve essere considerato che si assicura l'intero fabbricato.

La partita "Contenuto e Preziosi", sempreché selezionata, si riferisce, invece, ai soli locali di abitazione occupati dall'Assicurato.

ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI LOCALI DESTINATA AD AFFITTACAMERE O BED AND BREAKFAST

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione, i locali di abitazione possono essere adibiti anche ad attività di affittacamere o di bed and breakfast, a condizione che:

- l'attività sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- l'attività sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni.

Nella determinazione delle varie Somme assicurate, con particolare riferimento alle partite "Fabbricato" e "Contenuto e Preziosi", pertanto, deve essere considerato che si assicura anche la parte adibita ad attività di affittacamere o di bed and breakfast.

GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro che provochi danni materiali e diretti alle cose assicurate, l'Impresa provvede, su espressa richiesta dell'Assicurato, ad inviare entro due giorni lavorativi dalla richiesta, un fornitore convenzionato con l'Impresa stessa, che effettuerà le riparazioni necessarie. Le relative spese saranno a carico dell'Impresa se il Sinistro sarà indennizzabile a termini di Polizza e nei limiti delle condizioni di Polizza, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno. Le spese non indennizzabili a termine di Polizza, invece, verranno pagate dall'Assicurato al fornitore.

Condizioni di assicurazione

Qualora i danni alle cose assicurate, indennizzabili a termine di Polizza, siano solo parzialmente riparabili dal fornitore oppure nel caso in cui l'importo stimato dei danni alle cose riparabili dal fornitore sia superiore al limite operativo di Euro 800 - compresa l'I.V.A. ma al netto dell'eventuale Franchigia - l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'Indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma la non applicazione dell'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno ma a condizione che la riparazione sia stata comunque effettuata, anche solo parzialmente, dal fornitore.

Qualora, invece, i danni alle cose assicurate, indennizzabili a termine di Polizza, non siano riparabili dal fornitore, l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'Indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma l'applicazione dell'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno.

Qualora l'Impresa non riuscisse a reperire il fornitore entro due giorni dalla richiesta, l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'Indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma la non applicazione dell'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno ma a condizione che la riparazione sia stata comunque effettuata e non sia stato necessario sostituire la cosa danneggiata.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa al fornitore, ogni diritto derivante all'Assicurato dalla Polizza in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto, in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni. L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore del o dei fornitori sopra indicati, sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

Questo servizio è prestato dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e alla gestione e al coordinamento dei fornitori, pianificando i tempi di intervento in base alle esigenze dall'Assicurato stesso, garantendo la riparazione del danno a regola d'arte e verificando lo stato dei lavori fino alla conclusione degli stessi.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE VERSO TERZI

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO ALL RISKS

Art. 3.18 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza. Nel caso in cui la condizione particolare "Gestione diretta del Sinistro" della presente sezione sia operante e l'Assicurato se ne avvalga, la richiesta telefonica costituisce regolare denuncia di Sinistro, ai sensi del suddetto Art. 1913 del Codice Civile e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio da parte dell'Assicurato stesso.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- denunciare tempestivamente la distruzione o il danneggiamento di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a Indennizzo alcuno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Art. 3.19 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Condizioni di assicurazione

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

Art. 3.20 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi" della presente sezione;
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose illese o colpite da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Art. "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 3.21 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 3.22 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.

Relativamente alle cose per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:

- si stima il Valore a nuovo;
- si stima il Valore allo stato d'uso delle stesse deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, **purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**

Condizioni di assicurazione

- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e **purché** (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) **l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.** La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Fermo quanto previsto dal successivo Art. "Assicurazione parziale" della presente sezione:

- qualora la Somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- qualora la Somma assicurata risulti inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, **il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- qualora la somma assicurata risulti uguale o inferiore al Valore allo stato d'uso, **il supplemento di indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Si conviene inoltre che:

- relativamente a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, telefoni cellulari, smartphone, tablet, e-reader, e-book reader, netbook, personal computer e notebook, il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per le cose acquistate da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della cosa assicurata;
- per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le Collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la copertura assicurativa è prestata in base al Valore allo stato d'uso; per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.** In ogni caso, l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso della cosa stessa;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso;
- qualora il fabbricato sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento **viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, invece, viene convenuto che:**

- la copertura assicurativa vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora le cose distrutte possano essere duplicate, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Per quanto riguarda le spese, in generale, sostenute dall'Assicurato, l'Impresa rimborsa solo quelle documentate ed effettivamente sostenute, a condizione che siano:

- strettamente necessarie in relazione all'evento accaduto;
- sostenute in modo non inconsiderato;
- sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, se non diversamente indicato alle singole voci di spesa.

Art. 3.23 - Assicurazione parziale

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia prestata a Valore intero, **se al momento del Sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se risulta operante la condizione "Adeguamento automatico annuale" delle "Condizioni particolari di Polizza", le Somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello effettivo risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.**

Condizioni di assicurazione

In caso di Sinistro il cui importo presumibile non superi il 10% della Somma assicurata per ciascuna partita colpita da Sinistro e con il massimo complessivo di Euro 2.000, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo senza applicare la Regola proporzionale. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro, ai fini della determinazione di tali limiti, non si terrà conto di eventuali Scoperti o Franchigie o Limiti di indennizzo che, invece, verranno regolarmente applicati in fase di liquidazione del danno. **Questa condizione non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore al limite sopra indicato.**

Art. 3.24 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.**

Art. 3.25 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.26 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000.**

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 3.27 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della copertura assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Art. 3.28 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime;

Condizioni di assicurazione

- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

4. SEZIONE FURTO

(operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA FURTO

Art. 4.1 - Chi e cosa assicuriamo

In questa sezione è possibile assicurare - a scelta del Contraente - fino a 4 abitazioni distinte che devono costituire - **per l'Assicurato** - l'Abitazione principale o l'Abitazione saltuaria o l'Abitazione locata, in uso o in comodato che, a loro volta, devono essere caratterizzate da una specifica Tipologia abitativa ossia "appartamento" o "villa indipendente" o "villetta a schiera o plurifamiliare".

Ciascuna abitazione:

- viene assicurata a se stante, valorizzando nella Scheda di Polizza gli elementi identificativi di ciascuna, come, ad esempio, l'ubicazione, il tipo di abitazione (principale, saltuaria, ecc.), le partite assicurate e le relative Somme assicurate, le garanzie aggiuntive prestate;
- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso e questo in relazione alla Tipologia abitativa che la caratterizza (appartamento, villa indipendente, ecc.).

Per ciascuna abitazione sono assicurabili - a scelta del Contraente - le partite "Contenuto esclusi preziosi" che, per l'appunto, non comprende i preziosi e nemmeno il denaro ed eventualmente in aggiunta le partite "Preziosi posti nei locali di abitazione" e/o "Preziosi posti nei Mezzi di custodia". Queste partite costituiscono le cose assicurate e si intendono garantite **a condizione che siano richiamate nella Scheda di Polizza e che siano indicate le relative Somme assicurate.**

Le cose assicurate:

- possono essere anche di proprietà di terzi e/o in comproprietà e, in questi casi, la copertura assicurativa si intende prestata per conto di chi spetta;
- **devono trovarsi nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza**, ad eccezione delle situazioni espressamente derogate e menzionate in Polizza. In particolare, **l'ubicazione del fabbricato deve essere nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.**

I locali che contengono le cose assicurate, **devono essere adibiti ad abitazione** (Abitazione principale o Abitazione saltuaria o Abitazione locata, in uso o in comodato) e sono comprese - per la sola partita "Contenuto esclusi preziosi" - anche le **pertinenze** dei locali di abitazione, il tutto come disciplinato nel presente articolo e nell'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione.

Per "**Contenuto esclusi preziosi**" si intende quanto posto nei locali di abitazione e **precisamente:**

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione e intercomunicanti con quest'ultima;
- eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, quali a titolo esemplificativo:
 - impianti di prevenzione o di allarme;
 - apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
 - rivestimenti di pareti e pavimenti;
 - Infissi e Serramenti;
 - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento.

Sono compresi **gli oggetti pregiati e precisamente:** pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, **con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda di Polizza.**

Relativamente alle **pertinenze dei locali di abitazione e con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda di Polizza**, si assicura **esclusivamente:**

- mobilio, arredamento, vestiario;
- provviste, attrezzature per attività del tempo libero, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere.

Condizioni di assicurazione

Non sono assicurate le cose rientranti nella descrizione di "Preziosi" sotto riportata, i veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, le cose - fisse e/o mobili - all'aperto nonché gli alberi, le piante diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Qualora nella Scheda di Polizza sia indicato che la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione locata, in uso o in comodato, si assicurano esclusivamente le cose, rientranti nel "Contenuto esclusi preziosi", appartenenti all'Assicurato in quanto proprietario dell'abitazione.

Qualora nella Scheda di Polizza sia indicato che la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione principale, la copertura stessa è estesa, con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, alle cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, poste nei locali di villeggiatura ubicati nel mondo intero - comprese le strutture ricettive e le dimore saltuarie - limitatamente al periodo della sua permanenza in loco e a condizione che le caratteristiche dei locali delle dimore saltuarie siano conformi a quanto indicato nella presente sezione per l'Abitazione principale, con particolare riferimento agli Artt. "Destinazione dei locali" e "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali" della presente sezione.

Per "Preziosi" si intende quanto posto nei locali di abitazione e precisamente:

- gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi, con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda di Polizza;
- carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, con l'applicazione del Limite di indennizzo complessivo indicato nella Scheda di Polizza.

Non sono assicurate le cose rientranti nella descrizione di "Contenuto esclusi preziosi" sopra riportata e le cose all'aperto o quelle nelle pertinenze dei locali di abitazione.

Qualora nella Scheda di Polizza sia indicato che la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione saltuaria, i preziosi sono assicurati limitatamente al periodo della permanenza dell'Assicurato presso tale abitazione.

Qualora nella Scheda di Polizza sia indicato che la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione principale, la copertura stessa è estesa, con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, alle cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, poste nei locali di villeggiatura ubicati nel mondo intero - comprese le strutture ricettive e le dimore saltuarie - limitatamente al periodo della sua permanenza in loco e a condizione che le caratteristiche dei locali delle dimore saltuarie siano conformi a quanto indicato nella presente sezione per l'Abitazione principale, con particolare riferimento agli Artt. "Destinazione dei locali" e "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali" della presente sezione.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 4.2 - Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa è prestata entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Garanzie complementari", "Le esclusioni della copertura assicurativa" e "Garanzie aggiuntive" della presente sezione.

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Furto, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali che contengono le cose assicurate in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
 - uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi. Nel caso di uso di **chiavi vere**, la copertura assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e che il Furto sia avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla denuncia;
 - uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip. Nel caso di uso di **dispositivi veri**, la copertura assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione di tali dispositivi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e che il Furto sia avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla denuncia. In ogni caso, inoltre, la copertura assicurativa è operante a condizione che tali dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate;
 - apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate;

Condizioni di assicurazione

- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

Relativamente alla **partita "Preziosi posti nei Mezzi di custodia"**, la copertura assicurativa è prestata **a condizione che** l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali che contengono le cose assicurate in uno dei modi sopra descritti, abbia violato i Mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili o uso fraudolento di chiavi oppure abbia asportato l'intero Mezzo di custodia. Nel caso di uso di **chiavi vere, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza ed è operante a condizione che** l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e che il Furto sia avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla denuncia. **Non è compreso, invece, l'uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, nonché l'apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale.**

Sono compresi anche i danni alle cose assicurate cagionati dai ladri in occasione di Furto, consumato o tentato.

Art. 4.3 - Garanzie complementari (sempre operanti)

Le garanzie complementari sono prestate entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Gli eventi assicurati" e "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione.

Rapina

Vengono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Rapina, avvenuta all'interno dei locali che contengono le cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi; **la consegna delle cose assicurate deve comunque avvenire all'interno dei locali che contengono le cose stesse.** Sono compresi anche i danni alle cose assicurate cagionati dai ladri in occasione di Rapina, consumata o tentata.

Atti vandalici

Vengono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo ivi indicato.

Furto Serramenti e guasti cagionati dai ladri

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere l), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai **Serramenti e agli Infissi derivati da Furto, a condizione che siano tutti installati.**

Vengono indennizzati, inoltre, i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, ai locali che contengono le cose assicurate e ai relativi Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, comprese le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli.

La copertura assicurativa è prestata entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Truffa nell'abitazione

Vengono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da **truffa** compiuta presso i locali che contengono le cose assicurate a danno dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza.

La copertura assicurativa, in particolare, **copre il Furto delle cose assicurate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- l'autore del Furto si sia introdotto nei locali che contengono le cose assicurate carpando la buona fede del soggetto truffato;
- il Furto delle cose assicurate sia avvenuto all'interno dei locali che contengono le cose stesse e sia avvenuto contestualmente all'esecuzione dell'artificio o del raggio.

La copertura assicurativa vale solo per l'Abitazione principale ed è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo ivi indicato.

Eventi socio-politici

La copertura assicurativa vale anche per i Sinistri indennizzabili a termini della presente sezione, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse.

Spese varie collegate al Sinistro

Vengono rimborsate, in caso di **Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e con l'applicazione dei Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- **le spese sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio subito dall'Assicurato in occasione di Rapina;**

Condizioni di assicurazione

- **le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti** dell'Assicurato, compresa la perdita dei suoi dati posti su supporti informatici, **con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico, a condizione che i documenti e i supporti informatici siano rimasti danneggiati e che tali spese siano sostenute entro 12 mesi** dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole.

Art. 4.4 - Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non vale per i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di Esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di Terrorismo o di sabotaggio, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di inondazione, alluvione, bradisismo, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, valanghe o slavine e altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con i soggetti di cui ai punti g) e h) od occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone delle cui azioni i soggetti di cui ai punti g) e h) devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - da persone legate ai soggetti di cui ai punti g) e h) da vincoli di parentela, affinità o adozione, anche se non residenti;
- causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Furto o della Rapina consumati o tentati;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali che contengono le cose assicurate e adibiti ad Abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente alle partite "Preziosi posti nei locali di abitazione" e "Preziosi posti nei Mezzi di custodia", l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno. In ogni modo, questa esclusione vale solo per i danni di Furto all'interno dell'abitazione;
- subiti dalle cose - fisse e/o mobili - all'aperto.

Art. 4.5 - Garanzie aggiuntive (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Le garanzie aggiuntive sono prestate entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Gli eventi assicurati", "Garanzie complementari" e "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione.

FURTO, SCIPPO E RAPINA ALL'ESTERNO DALL'ABITAZIONE

Questa garanzia aggiuntiva vale per l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e vale per il mondo intero.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera l), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - **avvenuti all'esterno dei locali di abitazione** - derivati da:

- Rapina, anche nel caso in cui le cose assicurate siano state consegnate in seguito a violenza o minaccia;
- Scippo;
- Furto con destrezza;
- Furto a seguito di infortunio o malore improvviso.

Sono compresi anche i danni alle cose assicurate cagionati dai ladri in occasione dei suddetti eventi, consumati o tentati.

Condizioni di assicurazione

Questa garanzia aggiuntiva è prestata entro la specifica **Somma assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza** e con l'applicazione dello **Scoperto** ivi indicato.

Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, le cose assicurate, a prescindere dalle partite assicurate, sono quelle che rientrano nelle descrizioni di "Contenuto esclusi preziosi" e "Preziosi" riportate nell'Art. "Chi e cosa assicuriamo della presente sezione, con l'applicazione del **Limite di indennizzo**, per il denaro, indicato nella **Scheda di Polizza**.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a condizione che le cose assicurate siano:

- per uso personale dell'Assicurato (di proprietà o meno), con esclusione delle cose attinenti a qualsiasi attività professionale esercitata per conto proprio o altrui;
- indossate dall'Assicurato o a portata di mano dell'Assicurato stesso.

Vengono indennizzati, inoltre, con l'applicazione del **Limite di indennizzo** indicato nella **Scheda di Polizza**, i danni materiali e diretti derivati da Furto delle cose assicurate poste nell'autovettura in uso all'Assicurato, a condizione che tali cose siano sottratte congiuntamente all'autovettura regolarmente chiusa a chiave.

Vengono rimborsate, infine, in caso di **Sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia aggiuntiva e con l'applicazione dei Limiti di indennizzo** indicati nella **Scheda di Polizza**:

- le spese sanitarie sostenute a seguito dell'incidento subito dall'Assicurato in occasione di Rapina;
- le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell'Assicurato, compresa la perdita dei suoi dati posti su supporti informatici, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico, a condizione che i documenti e i supporti informatici siano rimasti danneggiati e che tali spese siano sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole;
- le spese sostenute per la sostituzione delle serrature, compresi trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, dell'Abitazione principale con altre uguali o equivalenti per qualità, a condizione che le chiavi e/o i suddetti dispositivi di chiusura siano stati sottratti nonché le spese sostenute per la riprogrammazione di tali dispositivi e/o delle serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che i dispositivi e/o i codici siano stati sottratti.

SPESE PER RINFORZARE I MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

Questa garanzia aggiuntiva, se richiamata, vale solo per l'Abitazione principale.

L'Impresa, in caso di **Sinistro Furto all'interno dell'abitazione indennizzabile a termini della presente sezione**, rimborsa le spese sostenute allo scopo di rafforzare, eventualmente anche sostituendoli, i Serramenti e/o le serrature, posti a protezione e chiusura delle aperture verso l'esterno dei locali che contengono le cose assicurate.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata solo una volta nel corso dell'intera durata della presente Polizza, considerando pure eventuali Polizze sostituite dalla presente, e in particolare vale solo in occasione del primo **Sinistro Furto all'interno dell'abitazione indennizzabile a termini della presente sezione**.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata entro la specifica **Somma assicurata** indicata nella **Scheda di Polizza**.

OPERATIVITA' FURTO

Art. 4.6 - Destinazione dei locali

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali che contengono le cose assicurate siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella **Scheda di Polizza** e siano adibiti ad abitazione.

I locali, in particolare e in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella **Scheda di Polizza** per ciascuna abitazione assicurata, devono costituire per l'Assicurato:

- l'Abitazione principale;
- l'Abitazione saltuaria;
- l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

Ciascuna abitazione:

- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata nella **Scheda di Polizza** e a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- può essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata nella **Scheda di Polizza** e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

Condizioni di assicurazione

Ciascuna abitazione **deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata:**

- appartamento;
- villa indipendente;
- villetta a schiera o plurifamiliare.

Relativamente all'appartamento, la copertura assicurativa è prestata a condizione che il piano dell'appartamento dove sono posti i locali che contengono le cose assicurate, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, sia:

- il piano interrato o seminterrato o terra o rialzato;
- un piano differente da interrato o seminterrato o terra o rialzato.

Nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi non devono essere considerate le pertinenze, quali box e cantine;
- deve essere considerato per l'abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
- deve essere considerato per l'abitazione su più piani, il piano più basso;
- i soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma **a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.**

I locali di abitazione, invece, **non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive**, quali affittacamere o bed and breakfast.

Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di abitazione, ma **devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza o in altri fabbricati posti entro 200 metri**, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate **a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato**, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero **non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone**. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di abitazione.

Art. 4.7 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

La copertura assicurativa, relativamente ai danni di Furto all'interno dell'abitazione e **in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è prestata a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- che i **locali che contengono le cose assicurate siano costruiti** in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia;
- **che ogni apertura verso l'esterno dei locali stessi**, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da altre superfici e ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno, **sia difesa**, per tutta la sua estensione, **da mezzi di protezione e chiusura rientranti in una delle seguenti classi:**

Classe mezzi protezione e chiusura A)

- Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza Luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- oppure, in alternativa
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con Luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq;

Classe mezzi protezione e chiusura B)

- robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- oppure, in alternativa
- inferriate fissate nel muro.

Relativamente alla classe B), nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq mentre nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali che contengono le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Condizioni di assicurazione

Relativamente a tutte le classi, qualora in caso di Furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali che contengono le cose assicurate è avvenuta attraverso le suddette aperture:

- **forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi** a quelle che caratterizzano la classe indicata nella Scheda di Polizza, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture protette da mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori, **a condizione che tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;**
- **forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori** a quelle che caratterizzano la classe indicata nella Scheda di Polizza, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza. **Per la classe A), lo Scoperto** previsto in caso di introduzione attraverso mezzi di protezione e chiusura inferiori, è elevato a quanto indicato nella Scheda di Polizza, qualora l'introduzione avvenga con la sola rottura di Vetro non antisfondamento.

La copertura assicurativa non opera per i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura. Tuttavia, qualora in caso di Furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali che contengono le cose assicurate sia avvenuta attraverso finestre e/o portefinestre protette da mezzi di chiusura e protezione non operanti, ma nei locali vi sia presenza di una o più persone, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.8 - Forma della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata, per tutte le partite assicurate, a Primo rischio assoluto.

Relativamente alla partita "Contenuto esclusi preziosi", la copertura assicurativa, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è anche prestata:

- a Valore a nuovo, salvo quanto diversamente stabilito nell'Art. "Determinazione del danno" della presente sezione; oppure, in alternativa
- a Valore allo stato d'uso.

Relativamente alle partite "Preziosi posti nei locali di abitazione" e "Preziosi posti nei Mezzi di custodia", la copertura assicurativa, invece, è prestata a Valore allo stato d'uso.

Art. 4.9 - Trasferimento dell'abitazione

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale e l'Assicurato decida di trasferire l'abitazione stessa in altra ubicazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell'indirizzo indicato nella Scheda di Polizza per l'Abitazione principale, sia nel nuovo indirizzo.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata in base alle disposizioni previste nella presente sezione per l'Abitazione principale e in particolare vale per gli eventi assicurati e per le garanzie aggiuntive operanti e indennizzabili a termini della presente sezione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'Assicurato comunichi - per iscritto - all'Impresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca l'Abitazione principale dell'Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia delle caratteristiche conformi a quanto indicato nella presente sezione per l'Abitazione principale, con particolare riferimento agli Artt. "Destinazione dei locali" e "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali" della presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all'Impresa dall'Assicurato, e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.

Sono esclusi i danni avvenuti durante il trasporto e/o il trasloco.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo previsti nella presente sezione per l'Abitazione principale e comunque con l'ulteriore applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo ivi indicato.

Il Contraente dovrà comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo all'Impresa la sostituzione della Polizza.

Art. 4.10 - Concomitanza di Scoperti

Qualora in caso di Sinistro si dovesse rilevare che sono operanti più Scoperti, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione di uno Scoperto pari alla somma delle varie percentuali, con un massimo del 40%. In presenza di un minimo di Scoperto e/o di una Franchigia, l'importo più elevato di tali presidi, costituirà il minimo dello Scoperto sopra menzionato.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

DISABITAZIONE PARTITA "CONTENUTO ESCLUSI PREZIOSI"

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera k), relativamente alla partita "Contenuto esclusi preziosi", l'esclusione decorre dalle ore 24 del giorno di disabitazione indicato nella Scheda di Polizza, anziché dalle ore 24 del 45° giorno.

DISABITAZIONE PARTITE "PREZIOSI POSTI NEI LOCALI DI ABITAZIONE" E "PREZIOSI POSTI NEI MEZZI DI CUSTODIA"

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera k), relativamente alle partite "Preziosi posti nei locali di abitazione" e "Preziosi posti nei Mezzi di custodia", l'esclusione decorre dalle ore 24 del giorno di disabitazione indicato nella Scheda di Polizza, anziché dalle ore 24 del 30° giorno.

IMPIANTO AUTOMATICO DI ALLARME ANTIFURTO NON COLLEGATO

La copertura assicurativa, relativamente ai danni di Furto all'interno dell'abitazione, è prestata a condizione che i locali che contengono le cose assicurate siano protetti da un impianto automatico di allarme antifurto con almeno tutte le seguenti caratteristiche:

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetto con una sirena esterna;
- registratore di controllo per la verifica dell'avvenuto inserimento e disinserimento dell'allarme;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una autonomia di almeno 12 ore consecutive.

La copertura assicurativa, inoltre, è prestata a condizione che l'Assicurato:

- sia in possesso del certificato di installazione;
- provveda all'attivazione tutte le volte che nei locali che contengono le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- lo mantenga efficiente.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse riscontrare che almeno una delle condizioni suddette non sia soddisfatta, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

IMPIANTO AUTOMATICO DI ALLARME ANTIFURTO COLLEGATO

La copertura assicurativa, relativamente ai danni di Furto all'interno dell'abitazione, è prestata a condizione che i locali che contengono le cose assicurate siano protetti da un impianto automatico di allarme antifurto con almeno tutte le seguenti caratteristiche:

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetto con una sirena esterna;
- registratore di controllo per la verifica dell'avvenuto inserimento e disinserimento dell'allarme;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una autonomia di almeno 12 ore consecutive;
- collegamento con linea telefonica commutata a 2 nominativi diversi tra cui le Forze dell'Ordine o un Istituto di Vigilanza o una centrale di telesorveglianza.

La copertura assicurativa, inoltre, è prestata a condizione che l'Assicurato:

- sia in possesso del certificato di installazione;
- provveda all'attivazione tutte le volte che nei locali che contengono le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- lo mantenga efficiente.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse riscontrare che almeno una delle condizioni suddette non sia soddisfatta, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI LOCALI DESTINATA AD AFFITTACAMERE O BED AND BREAKFAST

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione, i locali di abitazione possono essere adibiti anche ad attività di affittacamere o di bed and breakfast, a condizione che:

- l'attività sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- l'attività sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni.

La copertura assicurativa, relativamente alle cose e/o i valori portati e/o consegnati dai clienti è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Nella determinazione delle varie Somme assicurate, con particolare riferimento alle partite "Contenuto esclusi preziosi" e "Preziosi posti nei locali di abitazione" e "Preziosi posti nei Mezzi di custodia", pertanto, deve essere considerato che si assicura anche la parte adibita ad attività di affittacamere o di bed and breakfast.

Condizioni di assicurazione

GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro che provochi danni materiali e diretti alle cose assicurate, l'Impresa provvede, **su espressa richiesta dell'Assicurato**, ad inviare entro due giorni lavorativi dalla richiesta, un fornitore convenzionato con l'Impresa stessa, che effettuerà le riparazioni necessarie. Le relative spese saranno a carico dell'Impresa se il Sinistro sarà indennizzabile a termini di Polizza e nei limiti delle condizioni di Polizza, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno. **Le spese non indennizzabili a termine di Polizza, invece, verranno pagate dall'Assicurato al fornitore.**

Qualora i danni alle cose assicurate, indennizzabili a termine di Polizza, siano solo parzialmente riparabili dal fornitore oppure nel caso in cui l'importo stimato dei danni alle cose riparabili dal fornitore sia superiore al limite operativo di Euro 800 - compresa l'I.V.A. ma al netto dell'eventuale Franchigia - l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'Indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma la non applicazione dell'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno ma a condizione che la riparazione sia stata comunque effettuata, anche solo parzialmente, dal fornitore.

Qualora, invece, i danni alle cose assicurate, indennizzabili a termine di Polizza, non siano riparabili dal fornitore, l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'Indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma l'applicazione dell'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno.

Qualora l'Impresa non riuscisse a reperire il fornitore entro due giorni dalla richiesta, l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'Indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma la non applicazione dell'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno ma a condizione che la riparazione sia stata comunque effettuata e non sia stato necessario sostituire la cosa danneggiata.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa al fornitore, ogni diritto derivante all'Assicurato dalla Polizza in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto, in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni. L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore del o dei fornitori sopra indicati, sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

Questo servizio è prestato dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e alla gestione e al coordinamento dei fornitori, pianificando i tempi di intervento in base alle esigenze dall'Assicurato stesso, garantendo la riparazione del danno a regola d'arte e verificando lo stato dei lavori fino alla conclusione degli stessi.

SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

La copertura assicurativa, relativamente ai danni di Furto e Rapina all'interno dell'abitazione, è **prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

IN CASO DI SINISTRO FURTO

Art. 4.11 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza. Nel caso in cui la condizione particolare "Gestione diretta del Sinistro" della presente sezione sia operante e l'Assicurato se ne avvalga, la richiesta telefonica costituisce regolare denuncia di Sinistro, ai sensi del suddetto Art. 1913 del Codice Civile e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio da parte dell'Assicurato stesso.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- per i danni causati da atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- denunciare tempestivamente la sottrazione, la distruzione o il danneggiamento di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;

Condizioni di assicurazione

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Art. 4.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

Art. 4.13 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi" della presente sezione;
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose illese o colpite da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Art. "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.14 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 4.15 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.

Relativamente alle cose per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:

- si stima il Valore a nuovo;

Condizioni di assicurazione

- si stima il Valore allo stato d'uso delle stesse deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si conviene inoltre che:

- relativamente a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, telefoni cellulari, smartphone, tablet, e-reader, e-book reader, netbook, personal computer e notebook, il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per le cose acquistate da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della cosa assicurata;
- per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le Collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la copertura assicurativa è prestata in base al Valore allo stato d'uso; per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti**. In ogni caso, l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso della cosa stessa;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, invece, viene convenuto che:

- la copertura assicurativa vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora le cose distrutte possano essere duplicate, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Per quanto riguarda le spese, in generale, sostenute dall'Assicurato, l'Impresa rimborsa solo quelle documentate ed effettivamente sostenute, a condizione che siano:

- strettamente necessarie in relazione all'evento accaduto;
- sostenute in modo non inconsiderato;
- sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, se non diversamente indicato alle singole voci di spesa.

In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio subito dall'Assicurato in occasione di Rapina, si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **escludendo i farmaci e deducendo** le eventuali quote sostenute da Enti assistenziali intervenuti. **Il rimborso sarà corrisposto soltanto a cure ultimate dietro presentazione di cartella clinica o documento equivalente.**

Art. 4.16 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.**

Art. 4.17 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.18 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000.**

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 4.19 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della copertura assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Art. 4.20 - Riduzione/reintegro della Somma assicurata

In caso di Sinistro, la Somma assicurata e i relativi Limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie, senza corrispondente restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa detta somma e i relativi limiti potranno essere reintegrati nei valori originari.

Il Contraente corrisponderà all'Impresa il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del Periodo assicurativo in corso.

Qualora a seguito del Sinistro una delle Parti decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso, al netto delle imposte, della parte di Premio - relativa al Periodo assicurativo non trascorso - corrispondente alla Somma assicurata rimasta in essere mentre nel caso sia previsto il pagamento del Premio tramite il frazionamento mensile con SDD "Sepa Direct Debit", l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito delle rate di Premio residue -corrispondenti alla Somma assicurata rimasta in essere- sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di Sinistro".

Art. 4.21 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

Condizioni di assicurazione

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

(operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 5.1 - Chi e cosa assicuriamo

In questa sezione è possibile assicurare - a scelta del Contraente - le seguenti coperture assicurative:

- **"RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA"**, che vale per l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e copre i fatti della vita privata.

Questa copertura - a scelta del Contraente - può essere arricchita tramite il richiamo delle garanzie aggiuntive;

- **"RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'"**, che vale per il proprietario dei locali di abitazione e delle relative pertinenze e copre la proprietà degli stessi. E' possibile assicurare - a scelta del Contraente - fino a 4 abitazioni distinte che devono costituire - per l'Assicurato - l'Abitazione principale o l'Abitazione saltuaria o l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

Ciascuna abitazione:

- viene assicurata a se stante, valorizzando nella Scheda di Polizza gli elementi identificativi di ciascuna, come, ad esempio, l'ubicazione, il tipo di abitazione (principale, saltuaria, ecc.), il Massimale assicurato;
- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso e questo in relazione alla Tipologia abitativa che la caratterizza (appartamento, villa indipendente, ecc.).

Le abitazioni:

- possono essere anche di proprietà di terzi e/o in comproprietà e, in questi casi, la copertura assicurativa si intende prestata per conto di chi spetta;
- **devono trovarsi nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.** In particolare, l'ubicazione del fabbricato deve essere nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Il tutto come disciplinato nel presente articolo e nell'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione;

- **"RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE"**, che vale per il conduttore dei locali di abitazione e delle relative pertinenze e copre la conduzione degli stessi. La conduzione dell'Abitazione principale e delle Abitazioni saltuarie è compresa nella "Responsabilità civile della famiglia". Con questa copertura, invece, è possibile assicurare la conduzione dell'**Abitazione saltuaria a favore dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza domiciliato/residente all'estero** oppure è possibile assicurare la conduzione dell'**Abitazione locata, in uso o in comodato a favore dell'Assicurato proprietario di una abitazione da dare in locazione, in uso o in comodato.** In quest'ultimo caso, la copertura assicurativa è prestata per conto di chi spetta e vale per il conduttore/affittuario - identificato al momento del Sinistro - dell'abitazione stessa. E' possibile assicurare - a scelta del Contraente - fino a 4 abitazioni distinte che devono costituire - per l'Assicurato - l'Abitazione saltuaria o l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

Ciascuna abitazione:

- viene assicurata a se stante, valorizzando nella Scheda di Polizza gli elementi identificativi di ciascuna, come, ad esempio, l'ubicazione, il tipo di abitazione (saltuaria, ecc.), il Massimale assicurato;
- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso e questo in relazione alla Tipologia abitativa che la caratterizza (appartamento, villa indipendente, ecc.).

Le abitazioni **devono trovarsi nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.** In particolare, l'ubicazione del fabbricato deve essere nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Condizioni di assicurazione

Il tutto come disciplinato nel presente articolo e nell'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione.

Con riferimento alle coperture sopra menzionate, l'Impresa, in relazione alle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, tiene indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali, **in relazione ai casi disciplinati all'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione.**

Art. 5.2 - Le prestazioni della copertura assicurativa (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

La copertura assicurativa è prestata entro le **Somme assicurate e/o i Massimali assicurati e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Le esclusioni della copertura assicurativa" e "Garanzie aggiuntive" della presente sezione.**

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza.

La copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi **in relazione ai fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente a qualsiasi attività professionale e/o con carattere di professionalità.**

Sono compresi anche i danni da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali deve rispondere l'Assicurato.

La copertura assicurativa vale anche per:

- **la conduzione dei locali di Abitazione principale e/o dei locali di Abitazioni saltuarie**, a prescindere dal fatto che le relative ubicazioni siano indicate nella Scheda di Polizza, e delle relative pertinenze, quali box, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni, impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali di abitazione siano singole porzioni di fabbricato, sono altresì comprese anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune, **con esclusione di ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;**
- **fatto degli addetti, anche occasionali, ai lavori domestici e/o familiari**, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato;
- **la committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione** dei locali di Abitazione principale e/o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze. Per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e che siano eseguiti in conformità alle medesime disposizioni, **la copertura assicurativa vale anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, a condizione che dall'evento siano derivati, in capo alle stesse, la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;**
- **la detenzione di armi** e le relative munizioni e **l'uso delle stesse, limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;**
- **la proprietà e l'utilizzo di animali domestici**, compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti **ma con esclusione degli altri cani;**
- **l'utilizzo di cavalli** e di altri animali da sella, **con esclusione della proprietà degli stessi;**
- **la proprietà e l'utilizzo di modelli, compresi gli aeromodelli, intesi come dispositivi** a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, **a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli;**
- **la pratica di sport**, comprese le gare, **a condizione che il tutto non sia esercitato a livello professionistico;**
- **la pratica di attività del tempo libero**, quali bricolage, pesca, giardinaggio e campeggio;
- **i danni a cose** derivanti da **Incendio, Esplosione e Scoppio** di cose dell'Assicurato, **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- **i danni** derivanti da:
 - **inquinamento** improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - **interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi;**con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo, per Sinistro e per Periodo assicurativo, ivi indicato.**

Condizioni di assicurazione

La copertura assicurativa, relativamente ai **veicoli e/o natanti**, copre:

- la proprietà e l'utilizzo di **veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria** di cui alla vigente legislazione, quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio;
- la proprietà e l'utilizzo di **natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,50 m.**;
- i danni derivanti da **Incendio, Esplosione e Scoppio** di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi si trovino in aree private non equiparate a uso pubblico, **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**;
- la responsabilità dell'Assicurato **in qualità di trasportato di veicoli**, compresa l'azione di **rivalsa** da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo;
- **i danni ai veicoli e/o natanti anche in consegna o in custodia all'Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo, con esclusione dei danni derivanti dalla loro circolazione qualora tali mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.**

La copertura assicurativa, relativamente a **tutti i danni indennizzabili a termini della presente sezione subiti da veicoli e/o natanti**, è prestata con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella **Scheda di Polizza**.

La copertura assicurativa, in qualità di **genitori**, copre:

- la **partecipazione agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle Autorità scolastiche**, per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- relativamente al **fatto dei figli minori** dell'Assicurato e/o al **fatto dei minori a lui affidati** con atto giudiziale:
 - la responsabilità derivante a **parenti, affini, amici o conoscenti** che occasionalmente e temporaneamente **sorvegliano** tali minori a titolo gratuito e di cortesia;
 - la responsabilità, in caso di separazione legale o di divorzio, derivante all'Assicurato in quanto **genitore non affidatario** di tali minori;
 - l'azione di **rivalsa** da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione;
 - l'azione di **rivalsa** da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada o analogo organismo presente negli altri Paesi, per i danni causati dal veicolo e/o natante identificato ma non coperto da assicurazione obbligatoria, per le somme che il fondo stesso abbia dovuto pagare al terzo;
- la responsabilità derivante all'Assicurato da fatto dei **figli minori** di altre persone **e/o dei minori a loro affidati** con atto giudiziale, da lui occasionalmente e temporaneamente **sorvegliati** a titolo gratuito e di cortesia, **con esclusione dei danni cagionati da tali minori a coloro che li sorvegliano.**

La copertura assicurativa vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

La copertura assicurativa è prestata a favore del proprietario dei locali di abitazione posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.

La copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi **in relazione alla proprietà dei locali di abitazione** e delle relative pertinenze, quali box, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni, impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali di abitazione siano singole porzioni di fabbricato, sono altresì comprese anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune, **con esclusione di ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.**

La copertura assicurativa vale anche per:

- la **committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione** dei locali di abitazione assicurati e delle relative pertinenze. Per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e che siano eseguiti in conformità alle medesime disposizioni, **la copertura assicurativa vale anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, a condizione che dall'evento siano derivati, in capo alle stesse, la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice**;
- i danni derivanti da **fuoriuscita di liquidi** avvenuta a seguito di:
 - rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;
 - Rigurgito di fognature;
- i **danni a cose** derivanti da **Incendio, Esplosione e Scoppio** di cose dell'Assicurato, **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**;

Condizioni di assicurazione

- i **danni** derivanti da:
 - **inquinamento** improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - **interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo, per Sinistro e per Periodo assicurativo, ivi indicato;
- i **danni ai veicoli e/o natanti** anche in consegna o in custodia all'Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo, **con esclusione dei danni derivanti dalla loro circolazione qualora tali mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.**

Nel caso si assicuri l'Abitazione locata, in uso o in comodato, la copertura assicurativa, **a favore dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza**, vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso il conduttore della suddetta abitazione, **in relazione:**

- a danni derivanti:
 - da cose dell'Assicurato che costituiscono l'arredamento dell'abitazione, compreso il mobilio;
 - da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo, per Sinistro e per Periodo assicurativo, indicato nella Scheda di Polizza.

La copertura assicurativa vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.

La copertura assicurativa, relativamente a tutti i danni indennizzabili a termini della presente sezione subiti da veicoli e/o natanti, è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

La copertura assicurativa è prestata a favore del conduttore persona fisica dei locali di abitazione posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.

La copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi **in relazione alla conduzione dei locali di abitazione** e delle relative pertinenze, quali box, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni, impianti fissi al servizio dei locali.

Sono compresi anche i danni da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali deve rispondere l'Assicurato.

La copertura assicurativa vale anche per:

- i **danni a cose** derivanti da **Incendio, Esplosione e Scoppio** di cose dell'Assicurato, **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- i **danni ai veicoli e/o natanti** anche in consegna o in custodia all'Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo, **con esclusione dei danni derivanti dalla loro circolazione qualora tali mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.**

La copertura assicurativa, in caso di coesistenza di altra copertura stipulata per lo stesso rischio, vale quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell'altra copertura assicurativa, l'Indennizzo si ripartirà in misura proporzionale, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La copertura assicurativa vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.

La copertura assicurativa, relativamente a tutti i danni indennizzabili a termini della presente sezione subiti da veicoli e/o natanti, è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 5.3 - Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non vale per i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici;
 - quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per i veicoli e/o i natanti;
- b) derivanti da Furto;
- c) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi nonché dall'esercizio di qualsiasi attività professionale e/o con carattere di professionalità;
- d) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Condizioni di assicurazione

- e) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- f) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:
 - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- g) punitivi di qualunque natura.

Relativamente alla "Responsabilità civile della famiglia", la copertura assicurativa non vale, inoltre, per i danni:

- h) derivanti da proprietà di fabbricati, interi o porzioni, e delle relative pertinenze, compresi gli impianti in genere al servizio dei locali;
- i) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per la committenza;
- j) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per l'inquinamento improvviso;
- k) derivanti da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per quelli riferiti ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, per quelli derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di veicoli e/o natanti posti in aree private non equiparate a uso pubblico, per quelli in qualità di trasportato di veicoli e per l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria e da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada;
- l) derivanti da proprietà, utilizzo e circolazione di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,50 m., salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per quelli derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di veicoli e/o natanti posti in aree private non equiparate a uso pubblico e per l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria e da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada;
- m) derivanti da proprietà, utilizzo e/o detenzione di cani, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per quelli da accompagnamento di persone non vedenti;
- n) derivanti da proprietà e/o detenzione di cavalli e di altri animali da sella;
- o) derivanti da proprietà, utilizzo e impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modifiche e integrazioni;
- p) derivanti da proprietà, utilizzo e impiego di modelli diversi da quelli previsti nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione;
- q) derivanti dall'esercizio della caccia.

Relativamente alla "Responsabilità civile della proprietà", la copertura assicurativa non vale, inoltre, per i danni:

- r) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per la committenza;
- s) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per l'inquinamento improvviso;
- t) derivanti da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- u) derivanti dalla conduzione di fabbricati, interi o porzioni, e delle relative pertinenze nonché quelli derivanti da fuoriuscita di liquidi non avvenuta a seguito di rotture di impianti, condutture, allacciamenti e scaldabagni e quelli derivanti da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
 - all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
 - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Relativamente alla "Responsabilità civile della conduzione", la copertura assicurativa non vale, inoltre, per i danni:

- v) derivanti da proprietà di fabbricati, interi o porzioni, e delle relative pertinenze, compresi gli impianti in genere al servizio dei locali;
- w) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, compresa la committenza degli stessi;
- x) da fatto degli addetti, anche occasionali, ai lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari;
- y) derivanti da proprietà e uso di animali domestici;
- z) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché quelli derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi.

Art. 5.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella medesima abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

Condizioni di assicurazione

- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 17/1/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari.

Tuttavia, limitatamente ai danni a cose da fuoriuscita di liquidi, da Rigurgito di fognature, da Incendio, da Esplosione e da Scoppio, sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l'Assicurato e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

Art. 5.5 - Garanzie aggiuntive (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono valide per le sole coperture assicurative richiamate nelle garanzie aggiuntive stesse)

Le garanzie aggiuntive sono prestate entro le Somme assicurate e/o i Massimali assicurati e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Le prestazioni della copertura assicurativa" e "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione.

RC VERSO ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E/O FAMILIARI

Questa garanzia aggiuntiva, se richiamata, vale solo per la "Responsabilità civile della famiglia".

a) RCO verso addetti ai servizi domestici e/o familiari iscritti INAIL

L'Impresa, in relazione alle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge e delle disposizioni previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tiene indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per gli **infortuni sofferti dagli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari** nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Questa garanzia aggiuntiva vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Questa garanzia aggiuntiva non vale per i danni:

- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:
 - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
 - a malattie professionali;
- punitivi di qualunque natura.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata entro lo specifico Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del massimale stesso.

b) RCT verso addetti ai servizi domestici e/o familiari non iscritti INAIL

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Persone non considerate terzi" della presente sezione, lettera d), **sono considerate terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari per gli infortuni sofferti nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.**

Questa garanzia aggiuntiva vale per gli addetti non assoggettati all'assicurazione obbligatoria INAIL ed è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, sono inoltre esclusi i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente a malattie professionali.

RC PROPRIETA' E USO DI CANI NON PERICOLOSI

Questa garanzia aggiuntiva, se richiamata, vale solo per la "Responsabilità civile della famiglia".

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera m), l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per i danni di cui sia ritenuto responsabile in qualità di proprietario, utilizzatore e/o semplice detentore a titolo gratuito e di favore di **cani**.

Condizioni di assicurazione

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, **tranne quanto indicato alla lettera m) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti da proprietà, utilizzo e/o detenzione delle seguenti razze e incroci di razze:** american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estrella, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu.

Questa garanzia aggiuntiva non opera per gli ulteriori incroci tra i cani sopra elencati mentre opera per i meticci nati da incroci tra i cani sopra elencati e altri cani non inclusi tra quelli non assicurabili.

Questa garanzia aggiuntiva vale anche in capo a colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve di tale animale e/o lo detiene a titolo gratuito e di favore, **a condizione che sia di proprietà dell'Assicurato stesso.**

Questa garanzia aggiuntiva è prestata con l'applicazione, per i danni a cose, della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza. Questa Franchigia non opera in caso di danno causato ad altro animale.

RC PROPRIETA' DI CAVALLI E DI ALTRI ANIMALI DA SELLA

Questa garanzia aggiuntiva, se richiamata, vale solo per la "Responsabilità civile della famiglia".

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera n) e a integrazione di quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per l'utilizzo di cavalli e di altri animali da sella, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per i danni di cui sia ritenuto responsabile in qualità di proprietario e/o semplice detentore a titolo gratuito e di favore di cavalli e di altri animali da sella.

Questa garanzia aggiuntiva vale anche in capo a colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve di tali animali e/o li detiene a titolo gratuito e di favore, **a condizione che siano di proprietà dell'Assicurato stesso.**

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a condizione che il numero di cavalli e di altri animali da sella indicato nella Scheda di Polizza, corrisponda al numero effettivo di quelli di proprietà dell'Assicurato. Qualora in caso di Sinistro si dovesse riscontrare che il numero effettivo supera quello indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero indicato nella Scheda di Polizza e quello effettivo risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti del Massimale assicurato.

RC USO DI INTERNET E SOCIAL NETWORK DA PARTE DI FIGLI MINORI

Questa garanzia aggiuntiva, se richiamata, vale solo per la "Responsabilità civile della famiglia".

A integrazione di quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per i genitori, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, relativamente al **fatto dei suoi figli minori e/o al fatto dei minori a lui affidati** con atto giudiziale, per la responsabilità derivante dalla **violazione della normativa sulla Privacy** di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per i danni di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione determinati da comportamenti afferenti la pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti a loro equiparati.

Questa garanzia aggiuntiva:

- è prestata a condizione che siano state rispettate le norme che disciplinano l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopra indicate;
- vale nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza e del Limite di indennizzo, per Sinistro e per Periodo assicurativo, ivi indicato.

RC ATTIVITA' AFFITTACAMERE O BED AND BREAKFAST

Questa garanzia aggiuntiva, se richiamata, vale solo per la "Responsabilità civile della famiglia".

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettera c), l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di **affittacamere o bed and breakfast, a condizione che:**

- l'attività sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- l'attività sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
 - la pulizia delle stanze e la fornitura di biancheria;
 - l'alloggio;
 - la somministrazione di cibi e bevande, **a condizione** che avvenga all'interno dell'abitazione dell'Assicurato e sia limitata, relativamente al bed and breakfast, alla prima colazione.

Condizioni di assicurazione

Questa garanzia aggiuntiva vale anche per i danni derivanti da somministrazione di cibi e bevande di produzione propria dell'Assicurato o confezionati, compresi i danni derivanti da errata conservazione e/o vizio originario del prodotto di produzione propria.

Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, tranne quanto indicato alla lettera c) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti e attrezzature sportive e da gioco, servizi sanitari e di bellezza, l'organizzazione di gite, escursioni o attività in genere;
- a cose portate e/o consegnate dai clienti ex Art. 1783 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, compresi i valori e/o i veicoli e/o i natanti.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata con l'applicazione, per i danni a cose, della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

OPERATIVITA' RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 5.6 - Destinazione dei locali (opera per la "Responsabilità civile della proprietà" e/o per la "Responsabilità civile della conduzione")

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione.

I locali, in particolare e in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, devono costituire per l'Assicurato:

- l'Abitazione principale (non vale per la "Responsabilità civile della conduzione");
- l'Abitazione saltuaria;
- l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

Ciascuna abitazione:

- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- può essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

Ciascuna abitazione (non vale per la "Responsabilità civile della conduzione") deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata:

- appartamento;
- villa indipendente;
- villetta a schiera o plurifamiliare.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.

I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.

Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di abitazione.

Art. 5.7 - Superficie dei locali (opera solo per la "Responsabilità civile della proprietà")

La copertura assicurativa è prestata, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, a condizione che la Superficie dei locali di abitazione assicurati, non sia superiore a quanto indicato nella scheda stessa.

E' comunque prevista una tolleranza di 20 mq in eccedenza.

Art. 5.8 - Anno di costruzione del fabbricato (opera solo per la "Responsabilità civile della proprietà")

La copertura assicurativa è prestata, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali di abitazione assicurati sia stato costruito:

- nei 5 anni antecedenti la data di decorrenza della presente Polizza;

Condizioni di assicurazione

- oltre 5 anni antecedenti la data di decorrenza della presente Polizza;
- informazione non conosciuta.

Nella determinazione dell'anno di costruzione:

- deve essere considerato l'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l'iscrizione al catasto del fabbricato;
- deve essere considerato il fabbricato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi - se poste in corpo di fabbricato separato - non devono essere considerate le pertinenze, quali box e cantine. Nel caso di abitazioni poste in più corpi di fabbricato, deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio.

Art. 5.9 - Stato d'uso del fabbricato (opera solo per la "Responsabilità civile della proprietà")

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali di abitazione assicurati e le relative pertinenze, **sia in normale stato di manutenzione e conservazione.**

Art. 5.10 - Residenza dell'Assicurato (opera solo per la "Responsabilità civile della famiglia")

La copertura assicurativa è prestata a condizione che l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza sia residente nell'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza nel campo riferito all'Assicurato. Questa abitazione deve comunque essere ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Art. 5.11 - Trasferimento dell'abitazione (opera solo per la "Responsabilità civile della proprietà")

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale e l'Assicurato decida di trasferire l'abitazione stessa in altra ubicazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell'indirizzo indicato nella Scheda di Polizza per l'Abitazione principale, sia nel nuovo indirizzo.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata in base alle disposizioni previste nella presente sezione per l'Abitazione principale e in particolare vale per le prestazioni riconducibili alla copertura "Responsabilità civile della proprietà", a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'Assicurato comunichi - per iscritto - all'Impresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca l'Abitazione principale dell'Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia delle caratteristiche conformi a quanto indicato nella presente sezione per l'Abitazione principale, con particolare riferimento agli Artt. "Destinazione dei locali" e "Stato d'uso del fabbricato" della presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all'Impresa dall'Assicurato, e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è comunque prestata senza l'applicazione del disposto dell'Art. "Superficie dei locali" della presente sezione e con l'applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo previsti nella presente sezione per l'Abitazione principale.

Il Contraente dovrà comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo all'Impresa la sostituzione della Polizza.

Art. 5.12 - Pluralità di Assicurati

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato. Qualora la copertura assicurativa sia prestata per una pluralità di Assicurati, **il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.**

Art. 5.13 - Validità territoriale (opera solo per la "Responsabilità civile della famiglia")

La copertura assicurativa vale per il mondo intero, **salvo quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "RC uso di internet e social network da parte di figli minori" della presente sezione.**

Relativamente ai Sinistri avvenuti in U.S.A., Canada e Messico, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA' CIVILE (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

ASSICURAZIONE DELL'INTERO FABBRICATO

La presente condizione particolare, se richiamata, vale solo per la "Responsabilità civile della proprietà".

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione, si assicura l'intero fabbricato, **a condizione che tale fabbricato sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - ad abitazioni, uffici, studi professionali o sia vuoto.**

Condizioni di assicurazione

Relativamente a quanto previsto dall'Art. "Superficie dei locali" della presente sezione, nella determinazione della Superficie dei locali, pertanto, deve essere considerato che si assicura l'intero fabbricato.

ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI LOCALI DESTINATA AD AFFITTACAMERE O BED AND BREAKFAST

La presente condizione particolare, se richiamata, vale solo per la "Responsabilità civile della proprietà".

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione, i locali di abitazione possono essere adibiti anche ad attività di affittacamere o di bed and breakfast, a condizione che:

- l'attività sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- l'attività sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a quanto previsto dall'Art. "Superficie dei locali" della presente sezione, nella determinazione della Superficie dei locali, pertanto, deve essere considerato che si assicura anche la parte adibita ad attività di affittacamere o di bed and breakfast.

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 5.14 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, luogo, data e ora dell'evento, circostanze dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero di Polizza. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- **informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui**, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;**
- **astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.**

Art. 5.15 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'impresa assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, **le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5.16 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

6. SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

(operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 6.1 - Chi e cosa assicuriamo

In questa sezione è possibile assicurare la seguente copertura assicurativa:

- **"TUTELA GIUDIZIARIA PER LA GESTIONE DELL'ABITAZIONE"**, che vale per l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza (non opera per conto di chi spetta) in qualità di proprietario e/o conduttore dei locali di abitazione e delle relative pertinenze.

Condizioni di assicurazione

Questa copertura - a scelta del Contraente - può essere arricchita tramite il richiamo delle garanzie aggiuntive.

E' possibile assicurare - a scelta del Contraente - fino a 4 abitazioni distinte che devono costituire - **per l'Assicurato** - l'Abitazione principale o l'Abitazione saltuaria o l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

Ciascuna abitazione:

- viene assicurata a se stante, valorizzando nella Scheda di Polizza gli elementi identificativi di ciascuna, come, ad esempio, l'ubicazione, il tipo di abitazione (principale, saltuaria, ecc.), la Somma assicurata;
- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso e questo in relazione alla Tipologia abitativa che la caratterizza (appartamento, villa indipendente, ecc.).

Le abitazioni **devono trovarsi nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza. In particolare, l'ubicazione del fabbricato deve essere nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;**

Il tutto come disciplinato nel presente articolo e nell'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione;

Art. 6.2 - Le prestazioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata entro le **Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Le esclusioni della copertura assicurativa" e "Garanzie aggiuntive" della presente sezione.**

L'Impresa, in relazione ai casi disciplinati nel presente articolo, si impegna a esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse ai soggetti assicurati.

L'Impresa assicura gli oneri relativi all'Assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria a tutela degli interessi dell'Assicurato. Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'Art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. **Tali indennità sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;**
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'Autorità giudiziaria, o dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall'Impresa.

La copertura assicurativa, con l'applicazione dei Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza, comprende inoltre:

- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, **unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.**

Relativamente alle spese attinenti l'esecuzione forzata, **le stesse sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.**

E', in ogni caso, escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive e il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

In caso di controversie **tra più soggetti assicurati con la presente Polizza, la copertura assicurativa si intende prestata a favore del nominativo indicato nella Scheda di Polizza nel campo riferito all'Assicurato.**

La copertura assicurativa comprende anche un **servizio di orientamento giuridico di prima necessità. L'Assicurato può usufruire, tramite il numero verde Allianz 800686868** attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, delle seguenti prestazioni:

- avere un primo confronto con un esperto al fine di ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative, in caso di un evento rientrante nei casi oggetto di copertura assicurativa;
- ottenere, **con esclusivo riguardo alla presente copertura assicurativa**, informazioni relative a:
 - le garanzie prestate;
 - le condizioni contrattuali;
 - le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri;
 - l'evoluzione di eventuali Sinistri già denunciati.

Condizioni di assicurazione

TUTELA GIUDIZIARIA PER LA GESTIONE DELL'ABITAZIONE (sempre operante se la sezione Tutela Giudiziaria è richiamata nella Scheda di Polizza)

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e vale per i locali di abitazione posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza. Questa copertura, a parziale deroga di quanto indicato nella definizione di Assicurato riportata nel "Glossario", non opera per conto di chi spetta e conseguentemente vale solo per l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza.

La copertura assicurativa vale per violazioni di legge o di contratto connessi alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, **limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell'Art. 1669 del Codice Civile;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; **questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**
 - **in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;**
 - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;
- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte, **a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per Reati dolosi, **esclusivamente** quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese** in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. **L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro** al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da contratti relativi all'abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze, **a condizione che il valore in lite non sia superiore a Euro 50.000;**
- le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, **a condizione che l'Assicurato rivesta la qualifica di conduttore.**

Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietà dell'Assicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso l'eventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni esperite nei confronti del conduttore, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali;
- procedura di sfratto per morosità.

La copertura, riferita alle azioni esperite nei confronti del conduttore, è prestata:

- a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dalla data di effetto della Polizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Limiti temporali della copertura assicurativa" della presente sezione;
- per un Sinistro per Periodo assicurativo, per ciascuna abitazione assicurata data in locazione;
- con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 6.3 - Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non vale per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per la difesa penale nei procedimenti per Reati dolosi;
- b) in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- c) conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, Terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per la difesa nei procedimenti penali;
- e) relative o comunque connesse a immobili destinati a uso diverso da quanto previsto nell'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione e/o la cui ubicazione non è indicata nella Scheda di Polizza;
- f) in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;

Condizioni di assicurazione

- g) in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- h) di valore inferiore a Euro 250;
- i) di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari;
- j) relative al contratto con il locatario e il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietà dell'Assicurato, salvo quanto previsto nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione, per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali e per la procedura di sfratto per morosità;
- k) relative alla detenzione o impiego di sostanze radioattive, inclusa la detenzione o l'impiego di asbesto o di qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- l) non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte nell'Art. "Le prestazioni della copertura assicurativa" della presente sezione.

Art. 6.4 - Garanzie aggiuntive (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Le garanzie aggiuntive sono prestate entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda di Polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Artt. "Le prestazioni della copertura assicurativa" e "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione.

TUTELA GIUDIZIARIA PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a favore dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza nell'ambito della sua vita privata, per i rapporti giuridici che lo coinvolgano in qualità di consumatore, ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005 ovvero di persona che agisce per scopi diversi da quelli dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato.

Limitatamente all'ambito della vita privata come sopra definito, questa garanzia aggiuntiva vale esclusivamente per le seguenti fattispecie:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
 - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni;
 - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità;
- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali i soggetti assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; **questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, **esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;**
 - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;
- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte, **a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per Reati dolosi, **esclusivamente** quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese** in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. **L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro** al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dai soggetti assicurati, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce, **a condizione che il valore in lite non sia superiore a Euro 50.000;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, **a condizione che siano regolarmente assunti.** La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato, **sempre a condizione che siano regolarmente assunti;**

Condizioni di assicurazione

- le controversie relative all'uso di aerei a motore, a condizione che l'Assicurato rivesta la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove a meno che si tratti di regolarità pura;
- gli eventi verificatisi durante la guida di veicoli a noleggio a breve termine.

La copertura assicurativa, a parziale deroga di quanto indicato all'inizio del presente articolo in relazione all'operatività riferita all'ambito della vita privata in qualità di consumatore, copre:

- le controversie di lavoro subordinato dei soggetti assicurati con il proprio datore di lavoro. Qualora gli assicurati rivestano la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro dinanzi agli organi di giustizia amministrativa;
- le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali.

La copertura assicurativa vale per i seguenti procedimenti di **volontaria giurisdizione nell'ambito del diritto di famiglia**:

- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite domanda al Sindaco. Questa copertura opera per l'assistenza fornita da un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per l'assistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando l'unicità del massimale.

Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale esclusivamente sul presupposto che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia dato luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dall'Impresa e a condizione che sussista continuità di copertura almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarà quella residua rispetto alla fase di separazione e sarà a disposizione dei soggetti ancora assicurati all'atto della proposizione della nuova domanda.

Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civili.

La copertura, inoltre, copre le spese legali sostenute dall'Assicurato in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto.

La copertura, riferita al diritto di famiglia, è prestata:

- esclusivamente per procedure da effettuarsi nell'ambito del territorio italiano;
- a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di effetto della Polizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Limiti temporali della copertura assicurativa" della presente sezione.

Garanzia complementare (sempre operante)

La copertura assicurativa, in caso di evento rientrante nelle fattispecie coperte a termini della presente garanzia **aggiuntiva**, comprende:

- l'anticipazione di una cauzione per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero, con l'applicazione del **Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. L'Assicurato deve rimborsare la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;**
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero.

Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, l'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, si intende annullato e integralmente sostituito da quanto segue.

Questa garanzia aggiuntiva non vale per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nella presente garanzia aggiuntiva, per la difesa penale nei procedimenti per Reati dolosi;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni, salvo quanto previsto nella presente garanzia aggiuntiva, per gli atti di volontaria giurisdizione;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, Terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto nella presente garanzia aggiuntiva, per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato;

Condizioni di assicurazione

- relative a fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aerei a motore; salvo quanto previsto nella presente garanzia aggiuntiva, per il passeggero di viaggi aerei;
- in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- di valore inferiore a Euro 250;
- relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, salvo quanto previsto nella presente garanzia aggiuntiva, per la guida di veicoli a noleggio a breve termine;
- relative a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
- derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto nella presente garanzia aggiuntiva, per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- relative alla detenzione o impiego di sostanze radioattive, inclusa la detenzione o l'impiego di asbesto o di qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla presente garanzia aggiuntiva.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Estensione di garanzia "RISARCIMENTO GARANTITO" (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Questa estensione di garanzia può essere attivata a scelta del Contraente ed è prestata solo in abbinamento alla garanzia aggiuntiva "Tutela giudiziaria per i fatti della vita privata".

Questa estensione di garanzia è prestata a favore dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e vale nel caso in cui l'Assicurato stesso abbia subito un danno, causato da terzi, rientrante nelle fattispecie coperte a termini della garanzia aggiuntiva "Tutela giudiziaria per i fatti della vita privata".

L'Impresa provvede al pagamento all'Assicurato dell'importo che deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all'Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali.

Questa estensione di garanzia opera a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- deve essere individuato il terzo civilmente responsabile;
- l'Assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo responsabile;
- deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo.

Tutti gli oneri conseguenti alle suddette condizioni si considerano a carico dell'Impresa, **entro la normativa e la Somma assicurata previsti dalla garanzia aggiuntiva "Tutela Giudiziaria per i fatti della vita privata"**.

L'Impresa corrisponde all'Assicurato le somme liquidate, non pagate dal terzo, a seguito della sentenza passata in giudicato nella misura determinata dal Giudice competente.

Il legale incaricato dall'Assicurato o designato dall'Impresa, **deve notificare la sentenza alla controparte non appena viene a conoscenza dell'avvenuto deposito della stessa.**

Il pagamento viene effettuato, in caso di mancato versamento spontaneo da parte del terzo, previo esperimento di un tentativo di esecuzione forzata.

L'Impresa provvede al pagamento in caso di verbale di pignoramento negativo.

In caso di pignoramenti per importi non congrui rispetto alle cifre da versare, l'Impresa provvede al pagamento della differenza rispetto alle somme realizzate a seguito della vendita dei beni pignorati.

Nei casi in cui la sentenza preveda un pagamento sotto forma di rendita, l'Impresa provvede al pagamento della rendita stabilita nella sentenza, con le ricorrenze e i termini in essa indicati.

In caso di coesistenza con altre polizze che assicurino i danni a cose, l'Impresa corrisponde all'Assicurato quanto ancora dovesse eventualmente residuare a suo credito a seguito dell'intervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio.

L'impresa, in tutte le ipotesi di pagamento, **si intende surrogata ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile e nei limiti stabiliti dalla legge, nei diritti dell'Assicurato verso il terzo responsabile** per le somme dalla stessa pagate.

Questa estensione di garanzia si intende prestata per i fatti avvenuti nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana.

Sono esclusi i danni e ogni ipotesi di danni:

- causati da ignoti;
- derivanti da lavoro nero o irregolare;
- derivanti da contratto;

Condizioni di assicurazione

- derivanti da circolazione stradale.

Non sono considerati terzi: il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella medesima abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione.

Questa estensione di garanzia è prestata entro la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

TUTELA GIUDIZIARIA PER IL PARCO VEICOLI DELLA FAMIGLIA

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a favore dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e vale per i veicoli a motore (autovetture a uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri a uso privato, caravan, camper, roulotte, carrelli) o natanti di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari dei mezzi assicurati, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.

Questa garanzia aggiuntiva vale, inoltre, anche per la guida:

- di veicoli a noleggio a lungo termine;
- di autovetture di cortesia di proprietà di concessionari;
- di veicoli in leasing privato;
- di autovetture aziendali in concessione all'Assicurato, a condizione che le stesse siano utilizzate nel rispetto degli accordi aziendali.

Questa garanzia aggiuntiva vale per violazioni di legge o di contratto connessi ai mezzi sopra descritti, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a incidenti stradali, **esclusivamente** quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo. **Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese** in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. **Restano quindi esclusi i casi di estinzione del Reato**, a eccezione delle ipotesi per estinzione per remissione di querela. **L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro** al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

La copertura assicurativa, inoltre, vale per:

- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino a un'officina di riparazione più vicina, **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. L'Assicurato deve far pervenire all'Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute;**
- il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. **L'Assicurato deve far pervenire all'Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;**
- le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Garanzia complementare (sempre operante)

La copertura assicurativa, in caso di evento rientrante nelle fattispecie coperte a termini della presente garanzia aggiuntiva, comprende:

- l'anticipazione di una cauzione per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero, **con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. L'Assicurato deve rimborsare la cauzione versata dall'Impresa entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;**
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero.

Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, l'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, si intende annullato e integralmente sostituito da quanto segue.

Questa garanzia aggiuntiva non vale:

- per le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, Terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;

Condizioni di assicurazione

- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto nella presente garanzia aggiuntiva, per il ricorso per il riottenimento della patente;
- per le controversie di valore inferiore a Euro 250;
- se per i veicoli assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 189 del Codice della Strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per le controversie relative alla detenzione o impiego di sostanze radioattive, inclusa la detenzione o l'impiego di asbesto o di qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida in base a quanto previsto dalla vigente legislazione;
- se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza (Art. 186 del Codice della Strada) e/o il divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (Art. 187 del Codice della Strada);
- per le controversie non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla presente garanzia aggiuntiva.

OPERATIVITA' TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 6.5 - Destinazione dei locali (opera solo per la "Tutela giudiziaria per la gestione dell'abitazione")

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione.

I locali, in particolare e in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, devono costituire per l'Assicurato:

- l'Abitazione principale;
- l'Abitazione saltuaria;
- l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

Ciascuna abitazione:

- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- può essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.

I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.

Art. 6.6 - Trasferimento dell'abitazione (opera solo per la "Tutela giudiziaria per la gestione dell'abitazione")

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale e l'Assicurato decida di trasferire l'abitazione stessa in altra ubicazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell'indirizzo indicato nella Scheda di Polizza, sia nel nuovo indirizzo.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata in base alle disposizioni previste nella presente sezione per l'Abitazione principale e in particolare vale per le prestazioni riconducibili alla copertura "Tutela giudiziaria per la gestione dell'abitazione", a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'Assicurato comunichi - per iscritto - all'Impresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca l'Abitazione principale dell'Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia delle caratteristiche conformi a quanto indicato nella presente sezione per l'Abitazione principale, con particolare riferimento all'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all'Impresa dall'Assicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo previsti nella presente sezione per l'Abitazione principale.

Il Contraente dovrà comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo all'Impresa la sostituzione della Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.7 - Validità territoriale (opera per le garanzie aggiuntive "Tutela giudiziaria per i fatti della vita privata" e/o "Tutela giudiziaria per il parco veicoli della famiglia")

La copertura assicurativa vale per i fatti verificatisi nei Paesi europei e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **salvo quanto previsto nelle garanzie aggiuntive "Tutela giudiziaria per i fatti della vita privata", per il diritto di famiglia e "Risarcimento garantito"**.

Relativamente alla copertura prevista per la guida di veicoli a noleggio a breve termine, la validità territoriale viene estesa al mondo intero.

In ogni modo **sono esclusi i Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici e/o rivoluzioni**.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA GIUDIZIARIA (sono operanti solo quelle espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI LOCALI DESTINATA AD AFFITTACAMERE O BED AND BREAKFAST

La presente condizione particolare, se richiamata, vale solo per la "Tutela giudiziaria per la gestione dell'abitazione".

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Destinazione dei locali" della presente sezione, **i locali di abitazione possono essere adibiti anche ad attività di affittacamere o di bed and breakfast, a condizione che:**

- l'attività sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- l'attività sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni.

La copertura assicurativa non vale comunque per le controversie relative o connesse all'esercizio delle attività ricettive sopra menzionate.

IN CASO DI SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 6.8 -Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.**

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni..

Nell'immediatezza della denuncia del Sinistro, **il Contraente o l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al Sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato**, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque **non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.**

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 6.9 - Limiti temporali della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata per i Sinistri verificatisi nel periodo di operatività della Polizza, **sempreché si tratti di Sinistri conseguenti a violazioni di legge o di contratto avvenuti durante il periodo di validità della Polizza stessa.**

Qualora le violazioni di legge o di contratto si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse **si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.**

Per le controversie contrattuali, la copertura assicurativa inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della Polizza. Qualora la presente Polizza sia stata stipulata in sostituzione di analoga copertura assicurativa già in essere con l'Impresa, il **periodo di 90 giorni non verrà computato dalla data di decorrenza della presente Polizza ma verrà computato dalla data di decorrenza della Polizza sostituita.**

La copertura assicurativa si intende prestata anche per i Sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della Polizza, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della Polizza stessa.

Art. 6.10 - Insorgenza del Sinistro

Il Sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.11 - Gestione del Sinistro

a) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di Sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni che comportino oneri a carico dell'Impresa, senza il preventivo consenso dell'Impresa stessa; in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.

b) Scelta del legale, dell'arbitro e del perito

Quando non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia **tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa**. Qualora la controversia o il procedimento penale devono essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, **segnalandone comunque il nominativo all'Impresa**. In questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute **esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario, con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato ha il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornire altresì la documentazione necessaria. L'Impresa provvede alla conferma dell'incarico professionale in tal modo conferito.

L'Assicurato ha altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

L'Impresa deve informare l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

Nel caso in cui l'Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall'Impresa, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.

c) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari dei legali e dei periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa. In ogni caso il rimborso all'Assicurato non può essere superiore al limite che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, **qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni che comportino oneri a carico dell'Impresa, senza il preventivo consenso dell'Impresa stessa; in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.**

Nel caso in cui, invece, l'Assicurato si sia rivolto all'Impresa per la scelta del legale, quest'ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

d) Disaccordo fra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali sono così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato, restano integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle parti.

Art. 6.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

Condizioni di assicurazione

7. SEZIONE ASSISTENZA

(operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSISTENZA

Art. 7.1 - Chi e cosa assicuriamo

Questa sezione non è attivabile separatamente ma è prestata, se richiamata nella Scheda di Polizza, in abbinamento alle altre sezioni di Polizza.

In questa sezione sono previsti due pacchetti di prestazioni di assistenza 1) "Assistenza Casa" e 2) "Assistenza Casa Plus".

ASSISTENZA CASA (sempre operante se la sezione Assistenza è richiamata nella Scheda di Polizza)

Questo pacchetto è costituito dalle seguenti prestazioni di assistenza che sono prestate congiuntamente:

- **"ASSISTENZA PER L'ABITAZIONE"**, che vale per tutte le abitazioni assicurate nelle altre sezioni di Polizza e le cui ubicazioni sono indicate nella Scheda di Polizza e vale pure - se diversa da quelle appena menzionate - per l'abitazione dove ha la residenza l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e la cui ubicazione è indicata nella scheda stessa nel campo riferito all'Assicurato. La prestazione vale per le abitazioni sopra descritte e per le relative pertinenze. Tutte le abitazioni devono comunque essere ubicate nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- **"ASSISTENZA VETERINARIA"**, che vale per l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e copre i cani e/o i gatti di proprietà dello stesso.

ASSISTENZA CASA PLUS (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

In alternativa e a integrazione del pacchetto "Assistenza Casa" sopra descritto è possibile attivare - a scelta del Contraente - questo pacchetto che comprende le prestazioni del pacchetto base "Assistenza Casa" e in aggiunta le seguenti e ulteriori prestazioni di assistenza che sono prestate congiuntamente:

- **"ASSISTENZA MULTIAPPLIANCE"**, che vale per tutte le abitazioni assicurate nelle altre sezioni di Polizza e le cui ubicazioni sono indicate nella Scheda di Polizza e vale pure - se diversa da quelle appena menzionate - per l'abitazione dove ha la residenza l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e la cui ubicazione è indicata nella scheda stessa nel campo riferito all'Assicurato. La prestazione vale per le abitazioni sopra descritte e per le relative pertinenze. Tutte le abitazioni devono comunque essere ubicate nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- **"ASSISTENZA RECUPERO DATI INFORMATICI"**, che vale per l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e copre i supporti informatici di proprietà dello stesso;
- **"GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO"** prevista e disciplinata nelle "Condizioni particolari" delle sezioni "Incendio all risks" e/o "Furto".

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e a organizzare ed erogare le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la centrale operativa, per i dettagli si rinvia al capitolo "In caso di Sinistro" della presente sezione.

Art. 7.2 - Le prestazioni di assistenza

Le prestazioni di assistenza sono erogate entro gli importi e i limiti riportati nel presente articolo e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e all'Art. "Le esclusioni e le delimitazioni delle prestazioni di assistenza" della presente sezione.

ASSISTENZA PER L'ABITAZIONE (sempre operante se la sezione Assistenza è richiamata nella Scheda di Polizza)

Quando la prestazione è riferita all'abitazione dell'Assicurato ci si riferisce ai locali di abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e ai locali dell'abitazione dove ha la residenza l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e la cui ubicazione è indicata nella scheda stessa nel campo riferito all'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa abitazione fosse assicurata in più sezioni.

A) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:

- invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, sia di 2 ore di manodopera, fino a un massimo di Euro 250 per singola prestazione ed evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

B) Invio di un vetraio e/o falegname e/o tapparellista

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare:

- un Furto, consumato o tentato, con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione;
- un danno all'abitazione causato da atti vandalici;
- una rottura accidentale di un vetro dell'abitazione;
- un altro evento che impedisca l'agibilità dell'abitazione;

che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno - dell'invio di un vetraio e/o di un falegname e/o di un tapparellista.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa le spese inerenti l'intervento, fino a un massimo di Euro 250 per singola prestazione ed evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

C) Invio di un termoidraulico

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causa un allagamento o la mancanza totale del riscaldamento che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno - dell'invio di un termotecnico.

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da guasti e da malfunzionamento della caldaia e del bruciatore.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa le spese inerenti l'intervento, fino a un massimo di Euro 250 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

Nel caso sia operante la condizione particolare "Gestione diretta del Sinistro" prevista nelle sezioni "Incendio all risks" e/o "Furto" e qualora, durante l'esecuzione del pronto intervento di cui ai punti A), B), e C) dovesse emergere che l'evento oggetto dell'intervento comporta anche danni indennizzabili a termini delle sezioni sopra menzionate, si procederà alle riparazioni necessarie in base a quanto previsto nella condizione particolare "Gestione diretta del Sinistro".

Condizioni di assicurazione

D) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dell'abitazione stessa, la centrale operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare l'abitazione, con una o più guardie giurate, **tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di sorveglianza.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire e inviare il servizio di vigilanza, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino a un massimo di Euro 600 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

La centrale operativa, in alternativa a quanto sopra, provvede all'invio immediato di un fabbro e/o di un falegname, **tenendone a carico il costo sia dell'uscita, sia di 6 ore di manodopera, fino ad un massimo di Euro 550 per evento e per Periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun Serramento o Infisso riparato.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente il fabbro e/o il falegname, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute sia per l'uscita, sia per 4 ore di manodopera, fino a un massimo di Euro 600 per evento e per Periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun Serramento o Infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni di cui ai precedenti punti A), B) C) e D) fosse titolare di analoghe garanzie per la medesima abitazione in virtù di altri contratti emessi da AWP Service Italia S.c.a.r.l. e in caso di sovrapposizione di tali garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, la centrale operativa tiene a carico anche il costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla centrale stessa per interventi urgenti, **fino a un massimo di Euro 300 per singola prestazione ed evento.**

E) Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto A), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di abitazione e/o il loro contenuto, la centrale operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, **fino a un massimo di 4 ore lavorative.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente la collaboratrice domestica, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, fino a un massimo di Euro 250 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

F) Prenotazione alberghiera

Qualora, in caso di forza maggiore, l'Assicurato fosse costretto a lasciare la sua abitazione, la centrale operativa effettua la prenotazione alberghiera.

G) Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua abitazione a causa di gravi danni subiti dall'abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto A) o a termini di Polizza, la centrale operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a carico le spese di viaggio, **fino a un massimo di Euro 200.**

H) Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni, traveller's cheques

A seguito di Furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto assegni e/o traveller's cheques dell'Assicurato, la centrale operativa provvede, **su richiesta telefonica dell'Assicurato** stesso, a informare gli istituti emittenti, al fine di avviare la procedura necessaria per bloccare i documenti rubati o smarriti.

A tale scopo l'Assicurato deve confermare, per iscritto, alla centrale operativa, i numeri identificativi dei documenti da bloccare e l'indirizzo degli istituti emittenti. La centrale operativa provvede alla prima comunicazione telefonica ed alla successiva conferma scritta. **Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura. La centrale operativa non è responsabile di errori dovuti a comunicazioni inesatte ricevute dall'Assicurato.**

I) Trasporto di apparecchiature elettroniche in caso di guasto

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse guastare il televisore, il videoregistratore, una apparecchiatura Hi-Fi, un personal computer o le relative periferiche, la centrale operativa organizza il trasporto dell'apparecchiatura guasta presso il più vicino riparatore qualificato e organizza, terminate le necessarie riparazioni, la riconsegna presso l'abitazione, **tenendo a carico le spese di trasporto ma non le spese di riparazione.**

Condizioni di assicurazione

J) Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato avesse la necessità di effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili alle **seguenti categorie di prestatori d'opera**: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio, può chiedere alla centrale operativa il nominativo di un fornitore convenzionato che, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, lo contatterà per farsi illustrare le sue esigenze e necessità in merito all'intervento.

L'accesso al network permette di usufruire di tariffe della manodopera agevolate e di una garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.

Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'Assicurato.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.

K) Assistenza psicologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto o tentato Furto presso la sua abitazione, avesse la necessità di un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, la centrale operativa organizza una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato, convenzionati, **tenendo a carico le spese, fino a un massimo di Euro 300 per evento e per Periodo assicurativo.**

ASSISTENZA VETERINARIA (sempre operante se la sezione Assistenza è richiamata nella Scheda di Polizza)

Quando la prestazione è riferita all'Assicurato ci si riferisce all'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e vale per i cani e/o i gatti di proprietà dello stesso.

A) Assistenza al domicilio dell'Assicurato

A1) Consulenza telefonica medico veterinaria

Il servizio medico veterinario della centrale operativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. In caso di malattia improvvisa o di infortunio dell'animale assicurato, inoltre, la centrale operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all'animale.

A2) Help-line

La centrale operativa è in grado di fornire telefonicamente all'Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:

- negozi specializzati e selezionati per la tolettatura, l'acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l'animale da compagnia;
- principali scuole e campi di addestramento per cani;
- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia.

Il servizio è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

A3) Informazioni legali

Tramite la centrale operativa l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consente di ottenere, mediante l'organizzazione di un appuntamento telefonico con un esperto in materia, informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti il suo stato di proprietario di animali.

A4) Emergenze, rimborso trasporto veterinario

In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell'animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per trasportare l'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria **dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 per i giorni festivi, fino a un massimo di Euro 100 per evento e per Periodo assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l'urgenza del trasporto.**

Questa prestazione di assistenza è valida nella Repubblica Italiana.

Condizioni di assicurazione

A5) Emergenze, rimborso visita veterinaria

In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell'animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria dell'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria **dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 per i giorni festivi, fino a un massimo di Euro 120 per evento e per Periodo assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l'urgenza della visita.**

Questa prestazione di assistenza è valida nella Repubblica Italiana.

A6) Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti

Nel caso di Furto e/o smarrimento dell'animale assicurato, qualora l'Assicurato volesse effettuare delle comunicazioni urgenti alle Autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini e fosse impossibilitato a farlo, la centrale operativa, nei limiti del possibile, effettua fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. **Nel caso in cui i soggetti destinatari non fossero reperibili, la centrale operativa avvisa l'Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.**

Questa prestazione di assistenza è valida nella Repubblica Italiana.

B) Assistenza in viaggio

B1) Agenzia viaggi on line

Qualora l'Assicurato volesse effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute delle destinazioni turistiche di suo interesse, la centrale operativa lo mette in contatto con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. Per gli Assicurati che non volessero separarsi dall'animale assicurato nel periodo delle vacanze, la centrale operativa, attraverso la propria banca dati, fornisce informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per cani e gatti. La centrale operativa, inoltre, può informare l'Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale e internazionale dell'animale.

I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono interamente a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato, inoltre, può usufruire, a pagamento, di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e dei vouchers per gli alberghi.

B2) Emergenze in viaggio, rimborso visita veterinaria

Qualora l'Assicurato fosse all'estero, in caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell'animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria dell'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria, **fino a un massimo di Euro 120 per evento e per Periodo assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l'urgenza della visita.**

Questa prestazione di assistenza è valida nei Paesi dell'Unione Europea.

ASSISTENZA MULTIAPPLIANCE (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Quando la prestazione è riferita all'abitazione dell'Assicurato ci si riferisce ai locali di abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e ai locali dell'abitazione dove ha la residenza l'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e la cui ubicazione è indicata nella scheda stessa nel campo riferito all'Assicurato.

Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa abitazione fosse assicurata in più sezioni.

A) Assistenza per elettrodomestici

Questa prestazione di assistenza è operante per gli elettrodomestici di seguito descritti e installati nell'abitazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- siano di proprietà dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza;
- siano per utilizzo domestico e privato;
- siano stati acquistati nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, anche tramite un sito web;
- siano stati acquistati da più di 24 mesi (2 anni) ma non siano passati più di 72 mesi (6 anni) dalla data di acquisto;
- siano riparabili presso l'abitazione dell'Assicurato.

Ai soli effetti della presente prestazione, gli elettrodomestici assicurati sono solo quelli di seguito descritti:

- frigorifero e/o congelatore;

Condizioni di assicurazione

- lavastoviglie;
- lavatrice e/o lavasciuga;
- asciugatrice;
- forno, compreso il microonde;
- cappa;
- piano cottura.

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un difetto di funzionamento degli elettrodomestici sopra indicati che necessita di una riparazione, l'Assicurato può fruire - nel più breve tempo possibile dalla richiesta - dell'invio di un tecnico specializzato per la riparazione. **Un primo sopralluogo da parte del tecnico, allo scopo di verificare le cause del malfunzionamento dell'elettrodomestico e di concordare con l'Assicurato i successivi eventuali interventi, è garantito entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta alla centrale operativa, che può comunque essere fatta 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno.**

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- un danneggiamento accidentale ossia un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato/cattivo funzionamento;
- azione diretta o indiretta e/o infiltrazioni di agenti esterni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua;
- vizi/difetti di materiale e/o del prodotto oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del costruttore e/o del distributore e/o del venditore per vizi/difetti dichiarati o in serie;
- difetti noti al Contraente o all'Assicurato;
- montaggio, smontaggio, lavorazione, manutenzione, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
- ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature, danni di natura estetica e difetti in genere che non compromettono la normale utilizzabilità;
- malfunzionamenti riconducibili a modifiche delle caratteristiche di origine, esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore;
- malfunzionamenti riconducibili all'uso di accessori non approvati dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore;
- malfunzionamenti riconducibili a componenti a vita limitata o sostituibili per normale usura e deterioramento, quali a titolo esemplificativo, fusibili, batterie, dischi, testine, nastri, software, cinghie, manicotti, parti in gomma, guarnizioni, spazzole, lampadine, telecomandi;
- malfunzionamenti riconducibili al blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, quali a titolo esemplificativo, il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato.

Questa prestazione, inoltre, non opera:

- nel caso in cui la riparazione sia avvenuta senza alcun contatto con la centrale operativa;
- nei casi in cui le prestazioni previste possano violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile;
- nel caso in cui il difetto sia causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
- nel caso in cui il difetto sia causato dal mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa le spese inerenti l'intervento, fino a un massimo determinato come il minore dei seguenti importi:

- I Valore allo stato d'uso dell'elettrodomestico;
- Euro 1.000.

Nella riparazione sono inclusi le spese inerenti il costo dell'uscita, i pezzi di ricambio e la manodopera **nei limiti dell'importo massimo sopra riportato.**

Qualora dovesse emergere che l'elettrodomestico non è riparabile o che il costo della riparazione supera il Valore allo stato d'uso, la centrale operativa tiene a carico i soli costi di uscita e di verifica e determinazione del guasto.

Questa prestazione può essere attivata fino a un massimo di 2 volte per Periodo assicurativo.

Condizioni di assicurazione

Qualora non fosse possibile provvedere all'invio del tecnico specializzato per il primo sopralluogo presso l'abitazione dell'Assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato stesso, previo ulteriore contatto con la centrale operativa, può incaricare un tecnico di sua fiducia. La centrale operativa, ferme le esclusioni e le limitazioni previste, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita del tecnico, per i pezzi di ricambio e per la relativa manodopera, fino a un massimo di Euro 200 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione che riporti l'evidenza della marca, del modello e del tipo di guasto che ha necessitato l'intervento. La presente opzione a rimborso non opera qualora l'impossibilità del primo sopralluogo entro il termine indicato, sia imputabile all'indisponibilità dell'Assicurato.

ASSISTENZA RECUPERO DATI INFORMATICI (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Quando la prestazione è riferita all'Assicurato ci si riferisce all'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda di Polizza e vale per i supporti informatici di proprietà dello stesso.

A) Recupero dati informatici

Ai soli effetti della presente prestazione, i supporti informatici assicurati sono solo quelli di seguito descritti:

- hard disk standard e SSD **non raid e di sistema operativo** microsoft, unix, linux e mac (**non server**);
- flash/stick memory **presenti esclusivamente** all'interno di laptop (computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinata a uso domestico e privato, comprese le relative memory card portatili.

Qualora si dovesse verificare l'impossibilità, indipendentemente dalla causa, di accedere ai propri dati informatici posti sui supporti informatici sopra indicati, la centrale operativa organizza - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, **salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga** - il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso l'abitazione dell'Assicurato del supporto danneggiato, da parte di un corriere, per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato, da parte di un corriere, del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.

Questa prestazione opera anche nelle ipotesi in cui l'impossibilità di accesso ai propri dati informatici sia causata da virus informatici o da attacchi informatici a opera di soggetti terzi.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa le spese inerenti l'intervento, compresi i costi riferiti alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino a un massimo di Euro 2.000 per evento e per Periodo assicurativo.

B) Reperimento di specialisti informatici per recupero dati

Nel caso di eventi non coperti dalla prestazione precedente, la centrale operativa indica all'Assicurato lo specialista informatico in data recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.

I costi della prestazione erogata dallo specialista restano integralmente a carico dell'Assicurato.

Art. 7.3 - Le esclusioni e le delimitazioni delle prestazioni di assistenza

Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
 - inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- nonché le prestazioni richieste in relazione ai seguenti eventi:**
- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

Condizioni di assicurazione

- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo o uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- trombe d'aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la centrale operativa non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla centrale operativa.

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della centrale operativa derivante dal presente servizio di assistenza si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio di assistenza.

Art. 7.4 - Limitazioni di responsabilità

La centrale operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Art. 7.5 - Obblighi

In caso di Sinistro ovvero di necessità di attivare una prestazione di assistenza, l'Assicurato o altro soggetto per conto del medesimo deve darne avviso telefonicamente alla centrale operativa chiamando il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero 02/26609133 anteposando, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari;
- telefax 02/70630091.

L'Assicurato deve comunicare:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il nominativo e il numero di Polizza;
- l'indirizzo e il luogo da cui chiama;
- il recapito telefonico;
- l'ubicazione dell'abitazione assicurata, se necessaria in relazione alla prestazione di cui necessita.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state autorizzate dalla centrale operativa, deve essere inoltrata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:

AWP Service Italia S.c.a.r.l.

Ufficio liquidazione sinistri assistenza

Casella postale 302

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
- trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole si faccia il bonifico.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla centrale operativa, non sono rimborsate.